SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 luglio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 170

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni delle aliquote ICI 2006.

06A06658

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 2006, n. **236.**

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, in materia di funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che istituisce l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 marzo 2006;

Visto l'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha modificato l'articolo 1, comma 4, lettere *a)* ed *e)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di struttura di supporto dell'Alto Commissario;

Considerata la conseguente necessità di adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258;

Considerato che l'intervento non investe profili normativi di interesse regionale, ma solo aspetti organizzativi dell'Ufficio dell'Alto Commissario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* dopo le parole: «Vice Commissario» è inserita la seguente: «vicario»;

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera *d)*, il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;»;

c) la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* di cinque esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *e)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'articolo 1, comma 254, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.».

2. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, dopo le parole: «dell'indennità attribuita all'Alto Commissario;» sono inserite le seguenti: «al Vice Commissario aggiunto è attribuita un'indennità di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario;».

Art. 2.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2006
Ministeri istituzionali registro n. 9, foglio n. 155

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».

— Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'art. 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 2004, n. 258, reca: «Regolamento concernente le funzioni dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito nella pubblica amministrazione.».

— Il testo dell'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), è il seguente:

«254. All'art. 1, comma 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: "L'Alto Commissario" sono inserite le seguenti: ", che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle quali è scelto il Commissario,";

b) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonché altri dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza."».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2004, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 6 *(Strutture di supporto)*. — 1. Nello svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, l'Alto Commissario si avvale del supporto:

a) di un Vice Commissario *vicario*, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie professionali di cui all'art. 1, comma 2, il quale svolge le funzioni delegate dall'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; l'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;

a-bis) *di un Vice Commissario aggiunto, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, scelto tra le categorie di personale nell'ambito delle quali sono individuati gli esperti di cui alla lettera* d)*, il quale svolge i compiti delegati dall'Alto Commissario. L'incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile una sola volta;*

b) di un dirigente di prima fascia, delle amministrazioni dello Stato ed equiparate, con l'incarico di direttore dell'Ufficio dell'Alto Commisario, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario, ed al quale sono conferite funzioni di coordinamento della struttura; l'incarico ha durata quinquennale e non è rinnovabile;

c) di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando, secondo i rispettivi ordinamenti, con particolare riferimento a portatori di una specifica qualificazione professionale informatica ed amministrativa;

d) *di cinque esperti, nominati ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, e nell'ambito delle altre categorie di personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, appartenenti agli organi costituzionali, con almeno cinque anni di servizio effettivo nelle amministrazioni di appartenenza, collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera* e)*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, modificata dall'art. 1, comma 254, lettera* b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.*

2. Il contingente di personale che può essere assegnato all'Ufficio dell'Alto Commissario è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2004, così come modificato dal presente regolamento, è il seguente:

«Art. 7 *(Spese di funzionamento)*. — 1. I costi per il personale e per le spese di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio dell'Alto Commissario sono contenuti nei limiti previsti dalla legge e, per quanto di competenza, sono sostenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

2. All'Alto Commissario compete un'indennità di funzione, l'importo della quale non può eccedere il totale del trattamento economico base del Presidente di sezione delle Corte di cassazione, aumentato fino alla metà. Al Vice Commissario è attribuita una indennità di funzione nella misura massima del settanta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario; *al Vice Commissario aggiunto è attribuita un'indennità di funzione nella misura massima del trenta per cento dell'indennità attribuita all'Alto Commissario;* al direttore dell'Ufficio compete la retribuzione prevista per la posizione di capo dipartimento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il rendiconto consuntivo della gestione è soggetto al controllo annuale della Corte dei conti.».

06G0255

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Lucca e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Lucca ed il sindaco, nella persona del sig. Pietro Fazzi;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 20 del 6 giugno 2006, da ventisei consiglieri su quaranta assegnati al comune di Lucca;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lucca è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Francesco Lococciolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lucca è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Pietro Fazzi.

Successivamente, in data 15 maggio 2006, sedici consiglieri su quaranta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 20 del 6 giugno 2006 da ventisei componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lucca ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21061/12 Gab. del 7 giugno 2006 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lucca ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco Lococciolo.

Roma, 21 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A06663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Platì e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Platì, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 giugno 2004, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Platì;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della organizzazione mafiosa arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Platì, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Platì (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Paola Galeone - viceprefetto;

dott. Filippo Romano - viceprefetto aggiunto;

dott. Giuseppe Chiofalo - dirigente amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 127

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Platì (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 giugno 2004, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Il territorio di Platì insiste in un contesto geografico caratterizzato da una radicata presenza di cosche mafiose che, anche con gravi azioni delittuose, hanno esteso, nel tempo, il proprio controllo sul tessuto economico e sociale. Il grado di penetrazione della 'ndrangheta è attestato dall'esito di un'attività investigativa, nel corso della quale, durante il 2002, è stata scoperta una fitta rete di cunicoli sotterranei che collegavano le case dei mafiosi latitanti e che consentivano una fuga rapida all'esterno del comune in caso di controlli.

A conclusione di altra operazione contro la 'ndrangheta, condotta nel comune, nel novembre del 2003 sono state portate ad esecuzione 102 ordinanze di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa, traffico internazionale di stupefacenti, corruzione e turbativa d'asta.

Dall'evidenza del fenomeno e dall'attività di monitoraggio avviata, atteso il coinvolgimento nella citata operazione di alcuni amministratori e dipendenti, è emersa la necessità di svolgere mirati accertamenti volti a verificare la sussistenza di tentativi di infiltrazione nella gestione dell'ente o di condizionamento degli organi elettivi da parte della criminalità organizzata e, pertanto, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto in data 18 novembre 2005, ha disposto l'accesso presso il comune di Platì, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito.

Le risultanze dell'attività di accesso, confluite nella relazione redatta dalla commissione all'uopo incaricata, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale per l'influenza della criminalità organizzata che si è ingerita nella gestione del comune e ne ha strumentalizzato le scelte operative.

Il rilievo non viene sminuito nella sua significatività dal proscioglimento di quegli amministratori e dipendenti coinvolti nella citata attività giudiziaria ove si consideri l'assetto complessivo dell'ente contrassegnato, da un lato, da una comprovata fitta rete di legami parentali, amicizie e frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con esponenti della locale cosca, dall'altro, dalla assoluta precarietà dei servizi e dalla carenze funzionali.

Alla riscontrata inidoneità dell'azione amministrativa si associa l'instabilità politica che ha contraddistinto la gestione del comune in relazione alla vicenda del sindaco, che ha ricoperto la medesima carica nella precedente consiliatura terminata anticipatamente a seguito della dichiarazione di nullità della sua elezione dopo una condanna per abuso di ufficio riportata prima dell'assunzione della carica. In conseguenza della revoca di tale condanna per la sopravvenuta modifica dell'art. 323 c.p., il predetto si è ricandidato ed è stato rieletto, nelle consultazioni del 13 giugno 2004, alla carica apicale.

La strumentalizzazione del ruolo istituzionale in funzione degli interessi della criminalità emerge con chiara evidenza dall'analisi della gestione del settore degli appalti, fortemente caratterizzato da gravi anomalie ed irregolarità, che lasciano ragionevolmente ipotizzare un disegno finalizzato all'obiettivo di dirottare le pur esigue risorse finanziarie verso imprese selezionate, contigue ad esponenti mafiosi. Rileva, a tal riguardo, la circostanza che i contratti esaminati dall'organo ispettivo sono di valore inferiore a quello per il quale è richiesta l'acquisizione della certificazione antimafia e che in due anni, dal 2004 al 2005, risulta richiesto un solo certificato. Ciò lascia intendere un aggiramento sistematico della normativa antimafia che viene attuata anche con il continuo ricorso al frazionamento della spesa, al fine di abbattere le soglie richieste dalla vigente legislazione.

È sintomatica, in proposito, la vicenda dell'appalto per il servizio di refezione scolastica nelle scuole materne, elementari e medie aggiudicato, a seguito di asta pubblica, ad una ditta, unica offerente, il cui titolare è legato da stretti legami di affinità al capo indiscusso della cosca mafiosa locale che a sua volta è parente di un componente della giunta.

La possibile esposizione a rischio inquinante si evince anche dalle circostanze che il titolare della ditta aggiudicataria di lavori per opere di risanamento nel centro di Platì è stato denunciato nell'agosto 2005 per subappalto non autorizzato ed associazione a delinquere, e che il direttore dei lavori, nel 1999, ha assunto alle proprie dipendenze una persona deferita all'autorità giudiziaria, tra l'altro, per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti e sequestro di persona, ritenuta vicina alla cosca mafiosa di Africo.

Per i lavori di riqualificazione della frazione Cirella, finanziati a seguito di convenzione con l'Ente Parco di Aspromonte, è stato accertato che nei confronti della ditta aggiudicataria, che, pur all'atto della partecipazione alla gara, aveva prodotto certificazione camerale con nulla osta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, è stata emessa certificazione interdittiva da parte della competente prefettura.

Dalle verifiche effettuate sull'appalto per i lavori di completamento interventi prevenzione rischi e frane, sono emersi i rapporti parentali fra l'amministratrice unica e socia della ditta aggiudicataria ed un soggetto deferito all'autorità giudiziaria per gravi reati. Altra socia della stessa ditta è affine a soggetto sottoposto, nel 2005, per due anni, alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con precedenti penali per gravi reati, fra i quali omicidio, favoreggiamento di latitanti e violazione delle norme sul controllo delle armi. Indagini eseguite dalle forze dell'ordine hanno accertato che proprio i suddetti pregiudicati gestiscono di fatto l'azienda.

Espressione di una possibile compromissione dell'amministrazione è la circostanza che per la fornitura di beni il comune abbia fatto ricorso in più occasioni a ditte collegate direttamente od indirettamente alla criminalità organizzata. In via esemplificativa si citano i seguenti casi riscontrati. Un contratto per la fornitura di materiale edile stipulato con una ditta nel cui assetto societario figura un soggetto, ritenuto a capo della consorteria mafiosa locale, rinviato a giudizio per associazione di tipo mafioso. Per altra fornitura, è emerso che i soci della ditta contraente sono legati da rapporti di parentela ad un soggetto ritenuto elemento di spicco di una famiglia mafiosa.

È condizione significativamente pregiudizievole per la credibilità dell'amministrazione comunale il fatto che la scuola materna sia allocata in stabili di proprietà di una stretta congiunta di soggetto condannato all'ergastolo.

L'alterata funzionalità amministrativa è riscontrabile anche nel disposto affidamento del servizio di rifornimento carburante per i mezzi comunali: è stata, infatti, prescelta, tramite trattativa privata, quale unica offerente, una stazione di servizio che non è la più vicina al comune, il cui titolare è legato per rapporti parentali ad un soggetto gravato da pregiudizi penali, tra cui rileva il reato di associazione mafiosa. Inoltre, per il lavaggio e l'ingrassaggio degli stessi mezzi, l'ente si è avvalso di una ditta gestita da un congiunto di un noto capo cosca.

Gli accertamenti istruttori hanno messo in luce uno spaccato allarmante di inefficienza gestionale e di scarso livello qualitativo nell'attività amministrativa, suffragato dalla lunga assenza del segretario comunale, per indisponibilità di tutti gli interpellati, dalla carenza della struttura organizzativa che presenta una insufficiente dotazione organica, altresì sottodimensionata a fronte dell'entità demografica, nonché dalla mancanza di personale in aree strategiche, quali quelle delle attività produttive e dei tributi.

Inefficaci sono risultati anche gli essenziali servizi pubblici: la rete idrica è fatiscente, l'impianto di depurazione non è ancora funzionante sebbene i lavori siano stati consegnati nel 1997, la rete viaria è in condizione precaria ed è insufficiente il riscaldamento nelle scuole. L'analisi della situazione economico-finanziaria ha messo in evidenza l'estrema esiguità delle entrate tributarie, a fronte delle quali il comune non ha posto in essere attività risolutive per il recupero dei crediti attraverso l'iscrizione a ruolo dei contribuenti morosi. La principale fonte delle entrate è rappresentata, pertanto, dagli stanziamenti dello Stato e degli enti pubblici.

Sulla base degli elementi emersi è possibile asserire che la vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata ha sensibilmente alterato il ruolo che la legge assegna al comune, di ente esponenziale della comunità di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, e configura un concreto pericolo di sviamento dell'attività dal perseguimento delle finalità pubbliche.

Il delineato sistema di interferenze e di fattori esterni al quadro degli interessi locali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle funzioni pubbliche hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'amministrazione locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria, con rapporto del 22 marzo 2006, che si intende integralmente richiamato, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale e per il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Platì (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 14 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A06665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Casaluce e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune Casaluce i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Casaluce;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della organizzazione mafiosa arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Casaluce, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casaluce (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Casaluce (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Mario De Meo - prefetto a riposo;

dott.ssa Stefania Rodà - viceprefetto aggiunto;

dott. Nicola Auricchio - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 7 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 126

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Casaluce (Caserta), i cui organi elettivi sono stati riunovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Il territorio di Casaluce insiste in un contesto geografico caratterizzato dalla radicata presenza del clan dei casalesi, organizzazione mafiosa egemone, particolarmente interessata alle attività edilizie ed urbanistiche, che, anche con gravi azioni delittuose, ha diffuso, nel tempo, il proprio controllo su numerose attività economico-sociali.

A seguito di un episodio intimidatorio nei confronti del sindaco, su decisione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto ha avviato la procedura di verifica, ai sensi dell'art. 14, comma 3-*bis*, del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche e sulle lottizzazioni o attività urbanistiche di rilievo poste in essere dall'ente.

Nel corso di detti accertamenti, sono state segnalate dal segretario comunale, al quale è stato revocato l'incarico di direttore generale, alcune situazioni inerenti all'amministrazione dell'ente connotate da illegittimità ed anche da profili di illiceità, nonché elementi idonei ad avallare l'ipotesi di collegamenti di alcuni amministratori del comune con la criminalità organizzata.

In particolare, è stata evidenziata la personalità di soggetti a vario titolo interessati ad appalti e lottizzazioni, ed in pari tempo è stato sottolineato come l'atto intimidatorio sopra citato, nell'ambiente, venisse collegato ad una richiesta di installazione di un distributore di carburanti, tanto che, successivamente a tale evento, il sindaco avrebbe promesso ai mandanti dell'intimidazione la realizzazione dell'impianto.

In considerazione delle gravi evidenze emerse, al fine di verificare se l'attività amministrativa dell'ente fosse soggetta ad influenze e condizionamenti esterni riconducibili ad ambienti della criminalità organizzata, il prefetto di Caserta ha disposto, il 16 aprile 2004, l'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, con successive modificazioni ed integrazioni, per gli accertamenti di rito.

Le risultanze dell'attività di accesso, confluite nella relazione redatta dalla commissione all'uopo incaricata, ed i successivi accertamenti effettuati dalla competente prefettura, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato un quadro di illegittimità diffusa e la propensione dell'organo di vertice dell'amministrazione ad egemonizzare la vita dell'ente anche grazie all'avallo di un dirigente preposto al settore strategico dell'urbanistica, manutenzione e lavori pubblici.

In particolare, è stato rilevato che un gruppo di personaggi, coinvolti in atti investigativi per fatti criminosi, con imputazione per reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, comparivano a vario titolo in procedure urbanistiche di rilevante valenza economica, determinanti per il futuro assetto e lo sviluppo del territorio di Casaluce.

La commissione, infatti, ha accertato che nel 2003 il comune aveva stipulato una convenzione di lottizzazione in un'area destinata a zona di edilizia economica e popolare, con due cooperative riconducibili, in ragione di rapporti di parentela, ad un soggetto, condannato in primo grado, nel 2000, per associazione a delinquere di stampo mafioso, legato ai vertici del clan dei casalesi e collegato ai personaggi citati, interessati alle altre lottizzazioni.

Inoltre, fra i beneficiari delle procedure relative alla lottizzazione di alcune aree del piano regolatore generale figurano, in qualità di soci o in quanto parenti dei titolari delle ditte interessate alle relative convenzioni, soggetti che gli organi investigativi ritengono affiliati al clan egemone e in stretto collegamento fra loro e con esponenti di vertice del medesimo sodalizio.

Significatività, nel quadro delineato, è da attribuire alle illegittimità rilevate nelle procedure di approvazione delle predette lottizzazioni, poste in essere in assenza dei piani di zona che il comune avrebbe dovuto preventivamente adottare, previa riadozione del P.R.G. Diverse irregolarità sono state anche riscontrate nella procedura di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza per le opere di urbanizzazione primaria relative al piano insediamenti produttivi, aggiudicate ad una società formata da persone di fiducia del sindaco, una delle quali è cugino di secondo grado di un soggetto ritenuto affiliato alla cosca locale.

Emblematica al riguardo è la sentenza emessa nel 2004, in sede di patteggiamento, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale uno dei personaggi cointeressati alle lottizzazioni urbanistiche è stato condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 416-*bis*, c.p.

Dalla pronuncia si evince non solo che il predetto è inequivocabilmente collocato nella associazione criminale locale ed è uomo di fiducia e factotum del capo cosca, essendo dedito alla cura dei suoi interessi economici, ma anche che la criminalità organizzata, per ottenere l'aggiudicazione di gare d'appalto, si è avvalsa della collaborazione dello stesso, che aveva fatto da tramite tra il gruppo camorristico dei casalesi e l'amministrazione del comune di Casaluce, nel quale il predetto era ben introdotto. Da ultimo il soggetto di cui trattasi, in data 24 maggio 2006, è stato colpito da un provvedimento restrittivo della libertà personale, per il reato di cui all'art. 648-*bis*, c.p. Viene, altresì, posto in evidenza che un altro soggetto interessato alle lottizzazioni si era rivolto al clan per convincere i proprietari a cedere un terreno e che il medesimo aveva organizzato presso il proprio studio una riunione nella quale l'emissario del clan aveva imposto ai proprietari di accettare l'offerta. La sentenza costituisce un dato centrale per la ricostruzione della condizione collusiva con la malavita organizzata, nonché momento di sintesi della rilevanza degli elementi raccolti in sede di accesso.

Il ruolo di rilievo del predetto nel clan dei casalesi viene, altresì, confermato dal più recente sequestro di alcuni beni disposto, in data 26 gennaio 2006, dalla Sezione misure di prevenzione dello stesso Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su proposta della Direzione Investigativa Antimafia.

Le indiscusse mire della criminalità organizzata su importanti interventi urbanistici nel territorio di Casaluce emergono dalla circostanza che le lottizzazioni, alle quali era interessata la stessa criminalità, sono state approvate dall'amministrazione comunale, unitamente alla considerazione del rapporto di forza intercorrente tra il sindaco e il dirigente posto a capo di un settore decisivo, quale quello «urbanistico, manutenzione e lavori pubblici» che lo avrebbe assecondato nelle scelte di dubbia legittimità.

Alla predetta conclusione si perviene anche tenuto conto di altre vicende processuali penali che hanno interessato la suddetta amministrazione e che ne denotano la spregiudicatezza della gestione: basta citare gli avvisi di garanzia emessi dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti del sindaco e del responsabile del settore amministrativo per i reati di falso ideologico e truffa aggravata per una vicenda relativa ad un attestato sulla popolazione residente ai fini della riclassificazione della segreteria generale del comune e di altro procedimento penale per falsità ideologica commessa in atti pubblici e truffa che pende sempre nei confronti dello stesso organo di vertice.

Gli elementi istruttori raccolti chiariscono il grado di penetrazione di esponenti della criminalità organizzata nella vita amministrativa dell'ente, riconducibile prevalentemente ai rapporti intercorrenti tra il sindaco e un affiliato al clan dei casalesi.

Considerato che la citata sentenza dà atto dei legami delle organizzazioni camorristiche con gli amministratori e che il coinvolgimento del consiglio comunale, sotto il profilo della ricorrenza della situazione di soggezione e di condizionamento mafioso, emerge con evidenza nelle decisioni assunte nel settore urbanistico, materia demandata dal legislatore alla competenza dell'organo consiliare in quanto rappresenta un nodo essenziale delle scelte politiche sull'assetto e sullo sviluppo del territorio, gli elementi acquisiti risultano concludenti sulla sussistenza di fattori di compromissione della amministrazione locale.

Sulla base degli elementi emersi è possibile asserire che la vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata ha sensibilmente alterato il ruolo che la legge assegna al comune, di ente esponenziale della comunità di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, e configura un concreto pericolo di sviamento dell'attività dal perseguimento delle finalità pubbliche.

Il delineato sistema di interferenze e di fattori esterni al quadro degli interessi locali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle funzioni pubbliche hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'amministrazione locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, il prefetto di Caserta, con rapporti del 6 agosto 2004 e del 25 marzo 2006, che si intendono integralmente richiamati, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale e per il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Casaluce (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 19 giugno 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A06666

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Nomina di Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visti i propri decreti in data 17 maggio e 18 maggio 2006;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che, tra l'altro, dispone la modifica della denominazione di taluni Dicasteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati Ministri:

delle politiche agricole alimentari e forestali, l'onorevole professore Paolo De Castro;

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'onorevole avvocato Alfonso Pecoraro Scanio;

della pubblica istruzione, l'onorevole professore Giuseppe Fioroni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 179

06A06768

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2006.

Nomina della Sorella Mila Brachetti Peretti a ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, recante il regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, e in particolare l'art. 8;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana, e in particolare l'art. 2, commi 1 e 1-*bis,* e l'art. 6, comma 2;

Visto il proprio decreto 6 maggio 2005, n. 97, concernente l'approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, e in particolare l'art. 14;

Visto il proprio decreto 12 aprile 2003, con il quale la Sorella Mila Brachetti Peretti è stata nominata ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

Viste le indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato, di cui all'art. 14, comma 5, del citato decreto n. 97 del 2005;

Vista la terna di candidate indicata dal presidente nazionale della Croce Rossa Italiana di cui alla stessa disposizione dell'art. 14, comma 5, e i rispettivi stati di servizio;

Visti i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudinale al comando dimostrati dalla Sorella Mila Brachetti Peretti;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la Sorella Mila Brachetti Peretti è nominata ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2006

Il Presidente
BERLUSCONI

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro della salute (ad interim)
BERLUSCONI

06A06414

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Rahal Mohamad Abed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rahal Mohamad Abed, nato a Bsetiat (Libano) il 10 gennaio 1957, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in Libano, come attestato dall'Ordine degli ingegneri di Beirut, cui il richiedente risulta iscritto dal 19 aprile 1985 nel ramo degli ingegneri civili consulenti, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A - settore civile ambientale ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Bachelor of Engineering - Civil Engineering» presso la «Beirut Arab University» di Beirut (Libano) in data 9 febbraio 2002 ed è in possesso della autorizzazione all'esercizio della professione di ingegnere nel territorio libanese rilasciata con provvedimento del Ministero dei lavori pubblici e dei trasporti della Repubblica libanese datato 10 gennaio 1985;

Preso atto che il sig. Rahal ha conseguito la laurea di dottore in ingegneria civile presso il Politecnico di Milano in data 20 aprile 2004 e ha documentato attività professionale svolta in Libano dal 1985 ed in Italia attività di collaborazione dal 1990 al 1991;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Rahal Mohamad Abed, nato a Bsetiat (Libano) il 10 gennaio 1957, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06531

DECRETO 28 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Liebschwager Sven, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Liebschwager Sven, nato il 27 febbraio 1970 a Brandenburg (Repubblica Federale di Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Diplom-Ingenieur Univ.» conseguito in Germania presso l'Istituto superiore tecnico «Hochschule fur Technik und Wirts-chaft Dresden» di Dresda (Germania) in data 26 giugno 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente in Germania e attività di consulenza e formazione svolta in Italia, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 novembre 2004, 28 febbraio 2006 e 11 aprile 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate e nelle note in atti datate 29 novembre 2004 e 10 aprile 2006;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore civile ambientale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Liebschwager Sven, nato il 27 febbraio 1970 a Brandenburg (Repubblica Federale di Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di diciotto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) architettura tecnica; 2) urbanistica; 3) estimo; 4) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 28 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - settore civile ambientale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A06532

DECRETO 28 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Meroni Carina Andrea Hilda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e succeessive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive integrazioni, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Meroni Carina Andrea Hilda, nata a La Plata (Argentina) il 14 gennaio 1972, cittadina italo-argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» di cui è in possesso, conseguito in Argentina presso la «Universidad Nacional de Lomas de Zamora» (Argentina) in data 18 dicembre 2003 e rilasciato il 12 aprile 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati in Italia e dell'esercizio della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio de Abogados - Deapartamento Judicial La Plata» di La Plata (Argentina) dall'11 agosto 2005;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante di categoria espresso nella nota in atti datata 24 marzo 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Meroni Carina Andrea Hilda, nata a La Plata (Argentina) il 14 gennaio 1972, cittadina italo-argentina, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A06533

DECRETO 28 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Grizzuti Maria del Carmen, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Grizzuti Maria del Carmen, nata il 23 maggio 1957 a Lomas de Zamora (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico - professionale di psicologo conseguito in Argentina, come attestato dal «Ministerio de Salud y Ambiente» cui la richiedente risulta iscritta con la matricola di psicologa al n. 6358 dal 1º ottobre 1982, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la sig.ra Grizzuti è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciada en Psicologìa» conseguito presso la «Universidad del Salvador» di Buenos Aires in data 20 maggio 1982 e rilasciato il 19 luglio 1982;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo - sezione A», come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Grizzuti Maria del Carmen, nata il 23 maggio 1957 a Lomas de Zamora (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e per l'esercizio della professione di «psicologo» in Italia.

Roma, 28 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06583

DECRETO 28 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Fausti Landoni Gabriela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Fausti Landoni Gabriela, nata l'11 febbraio 1981 a Novo Hamburgo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «biologo» conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» ed esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Graduacao Plena em Ciencias Biològicas - Licenciatura» e rilasciato dalla «Universidade do Vale do Rio dos Sinos» di Sao Leopoldo (Brasile) in data 13 agosto 2005;

Rilevato che in base alla dichiarazione di valore rilasciata dal Consolato generale d'Italia a Porto Allegre (Brasile) in data 30 agosto 2005 risulta che il titolo accademico-professionale di cui è in possesso la sig.ra Fausti Landoni è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di biologo in Brasile;

Rilevato che l'istante è, altresì, iscritta al «Conselho Regional de Biologia - 3º Regiao» di Porto Alegre (Brasile) dal 23 settembre 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 10 aprile 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «biologo - sezione A» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Varese in data 24 ottobre 2005 con validità fino al 23 settembre 2010 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fausti Landoni Gabriela, nata l'11 febbraio 1981 a Novo Hamburgo (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: legislazione e deontologia professionale italiana.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 28 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.

06A06584

DECRETO 28 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Aguilá Usart Martì, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Aguilá Usart Martì, nato a Barcellona (Spagna) il 21 dicembre 1974, cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologo conseguito in Spagna, come attestato dall'iscrizione al «Col.legi oficial de psicòlegs de Catalunya» di Barcellona dal 28 dicembre 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli psicologi sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che il richiedente è in possesso del titolo accademico quinquennale di «Licenciat en Psicologia» rilasciato dalla «Universitat Oberta de Catalunya» di Barcellona (Spagna) in data 25 luglio 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Visto il conforme rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Aguilá Usart Martì, nato a Barcellona (Spagna) il 21 dicembre 1974, cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 28 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06498

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Syrzysko Sylvia Katarzyna, di titoli professionali conseguiti in Polonia, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia della professione di tecnologo alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2005 n. 264 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Syrzysko Sylvia Katarzyna, nata a Wodzislaw Slaski (Polonia) l'11 novembre 1972 cittadina polacca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «technologia zywnosci i Zywienie Cztowieka w iotach», conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «tecnologo alimentare» in Italia;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «technologia zywnosci i Zywienie Cztowieka w iotach-Biotechnologii zywnosci» conseguito presso l'«Akademia Rolnicza we Wroclawiu» 25 giugno 1996;

Preso atto delle informazioni assunte della competente autorità polacca «Ministerstwo Edukacji i Nauki» da cui risulta che la professione di tecnologo alimentare in Polonia non è regolamentata;

Preso atto della documentazione fatta pervenire dalla richiedente, in data 27 febbraio 2006 che attesta attività nel campo della tecnologia alimentare dal 1997 al 2000;

Viste le conformi determinazioni delle conferenze dei servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006 e del 23 maggio 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria, in atti allegato;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «tecnologo alimentare» e che pertanto non appare necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Syrzysko Sylvia Katarzyna, nata a Wodzislaw Slaski (Polonia) l'11 novembre 1972 cittadina polacca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei tecnologi alimentari l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06314

DECRETO 30 giugno 2006.

Conferma del riconoscimento, alla sig.ra Andres Brigitte, dei titoli professionali, quali titoli abilitanti per la professione in Italia dell'attività di psicoterapeuta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Andres Brigitte nata a Brunico il 27 agosto 1961 cittadina italiana, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo austriaco di «Psychotherapeut», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attività di «psicoterapeuta»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Magistra der Naturwissenschaften (Psychologie)» conseguito presso la «Fakultatskollegium der Naturwissenschaftlichen Fakultat Leopold Franzens Universitat Innsbruck» in data 11 novembre 1998;

Considerato che l'istante è in possesso dell'attestato di equipollenza del proprio titolo accademico con la laurea in psicologia, rilasciato dall'Università di Padova in data 16 maggio 2000;

Considerato inoltre che la richiedente è iscritta all'ordine degli psicologi di Bolzano dal 26 luglio 2000;

Considerato che è in possesso dell'«Abschlusszertifikat fur das psychoterapeutische Fachspezifikum» dal 16 marzo 2005;

Considerato che è iscritta presso la «Psychotherapeutenliste als Psychotherapeutin» rilasciata dal «Bundesministerium fur Gesundheit und Frauen» come attestato in data 14 luglio 2005;

Considerato che nella Conferenza dei servizi dell'11 aprile 2006 è stato deciso che sussistendo differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta in Italia e quella di cui è in possesso l'istante, è stato necessario richiedere misure compensative nelle seguenti materie: 1) psicopatologia generale; 2) psicoterapia individuale e di gruppo oppure a scelta della richiedente dodici mesi di tirocinio da svolgersi presso una struttura pubblica dove viene esercitata la psicoterapia;

Preso atto che in data 23 febbraio 2006, è pervenuta una domanda di riesame da parte dell'istante con allegata documentazione in atti allegati e che tale documentazione dimostra formazione propedeutica all'attività di psicoterapeuta e non è esaustiva delle lacune già segnalate;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata che conferma il precedente decreto per i motivi su esposti;

Decreta:

La domanda della sig.ra Andres Brigitte nata a Brunico il 27 agosto 1961, cittadina italiana, atta ad ottenere il riesame della decisione di cui al decreto del 3 gennaio 2006 è rigettata e si conferma il decreto.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06315

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Kenny John Vincent, di titoli professionali, quali titoli abilitativi per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Kenny John Vincent nato a Waterford (Irlanda) il 10 febbraio 1948, cittadino irlandese, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo irlandese di «Psychologist», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Arts» conseguito presso l'«Universitas Dublinensis» come documentato in data 7 luglio 1971 e del «Master of Science» conseguito presso l'«Universitas Dublinensis» il 30 aprile 2006;

Considerato inoltre che il richiedente è in possesso della qualifica di «Chartered Psychologist» presso la «British Psychological Society» dal 30 aprile 2006 e della qualifica di «Registered Psichologist» della «Psycological Society of Irealand» come documentato il 31 dicembre 2006;

Preso atto che l'istante documenta esperienza professionale dal 1972 al 1989;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nelle sedute del 23 maggio 2006 e del 15 giugno 2006;

Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «psicologo» sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Kenny John Vincent nato a Waterford (Irlanda) il 10 febbraio 1948, cittadino irlandese, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio della professione di psicologo sez. A in Italia.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06316

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Lenzetti Sara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Lenzetti Sara nata a Pietrasanta l'11 aprile 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'Università degli studi di Parma in data 15 luglio 2002;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 27 settembre 2005 rilasciata dal «Ministerio de educacio y ciencia»;

Considerato che lo stesso è iscritti presso l'«Ilustre Collegio Provincial de Abogados Caceres» dal 12 gennaio 2006;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 9 novembre 2000 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Massa;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lenzetti Sara nata a Pietrasanta l'11 aprile 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su:

1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale);

2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale);

3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A06497

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Bellver Felices Cristina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Bellver Felices Cristina, nata a Barcellona il 30 dicembre 1977, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 così come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Quimica» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «chimico»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Quimica» conseguito presso l'«Universitat de Barcelona» in data 17 luglio 2003;

Considerato che la richiedente dimostra di possedere l'accesso alla professione di «quimica» come da certificazione del «Ministerio de educacion y ciencia» del 28 ottobre 2005;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «chimico» - sezione A e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Bellver Felices Cristina, nata a Barcellona il 30 dicembre 1977, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06499

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabbagh Fadwa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 86/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig.ra Sabbagh Fadwa, nata a Nabatie (Libano) il 1º febbraio 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale libanese di «Engineer civili» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Bachelor of engineering», conseguito presso la «Beirut Arab University» nella sessione 1985/86;

Preso atto che è in possesso della «laurea in ingegneria» rilasciata del «Politecnico di Milano» in data 20 aprile 2004;

Considerato inoltre che è iscritta presso l'«Ordine degli ingegneri» di Beirut dal 3 aprile 1987;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 giugno 2006;

Considerato il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata e del parere scritto in atti;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'esercizio nella sezione A dell'albo degli ingegneri, settore civile-ambientale e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa. Rinnovato in data 5 marzo 2004, con scadenza il 3 aprile 2005, per lavoro subordinato;

Decreta:

Alla sig.ra sig.ra Sabbagh Fadwa, nata a Nabatie (Libano) il 1º febbraio 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A settore civile-ambientale, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

06A06500

DECRETO 30 giugno 2006.

Riconoscimento, al sig. Anghel Marian, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Anghel Marian, nato a Slobozia (Romania) il 27 giugno 1973, cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer in profilul Electromecanic specializarea roboti industriali», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico-professionale di «Inginer in profilul Electromecanic specializarea roboti industriali», conseguito presso l'«Universitatea Transilvania din Brason» in data 4 luglio 1996 e che il titolo così conseguito di «Inginer in profilul Electromecanic specializarea roboti industriali» conferisce in Romania il diritto ad esercitare la professione di ingegnere, come confermato dall'Ambasciata d'Italia a Bucarest il 1º marzo 2006;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle conferenze sopra citate;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, per l'iscrizione nella sezione A settore industriale, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su impianti di propulsione navale;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma rinnovato in data 15 novembre 2004, con scadenza il 15 novembre 2006 per lavoro subordinato;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Anghel Marian, nato a Slobozia (Romania) il 27 giugno 1973, cittadino rumeno è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale consistente in un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi su impianti di propulsione navale.

Roma, 30 giugno 2006

Il direttore generale: PAPA

Allegato *A*

a) tirocinio di adattamento: è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A06530

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 giugno 2006.

Scioglimento della cooperativa «Ambientcoop Multiservizi a r.l.», in San Giovanni Incarico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ambientcoop Multiservizi a r.l.», con sede in San Giovanni Incarico (Frosinone), costituita in data 18 giugno 1998 con atto a rogito del notaio dott. Raponi Francesco di Ripi (Frosinone), REA n. 126566, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Leone Massimo, nato a Latina il 17 agosto 1968, residente in Latina, via degli Ausoni n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06694

DECRETO 22 giugno 2006.

Scioglimento della cooperativa «Forestale Badia - S.c. a r.l.», in Cantiano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Forestale Badia - S. c. a r.l.», con sede in Cantiano (Pesaro-Urbino), costituita in data 10 novembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Manfucci Silvano di Urbino, REA n. 100855, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Di Iorio Liliana, nata a Ancona il 27 luglio 1967 con studio in Ancona, piazza Stamira n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06667

DECRETO 22 giugno 2006.

Scioglimento della cooperativa «Formula 1 Trasporti piccola società cooperativa a r.l.», in Cerignola, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Formula 1 Trasporti piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Cerignola (Foggia), costituita in data 8 giugno 2001 con atto a rogito del notaio dott. Genghini Lodovico di Cerignola (Foggia), REA n. 225396, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Di Ianni Raffaele, nato a Lucera (Foggia) il 30 luglio 1948, con studio in Lucera (Foggia), via Spagnoletti Zeuki n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06668

DECRETO 22 giugno 2006.

Scioglimento della cooperativa «Esse 3 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Minervino Murge, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Esse 3 - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Minervino Murge (Bari), costituita in data 20 marzo 2001 con atto a rogito del notaio dott. Di Martino Nunzio di Minervino Murge (Bari), REA n. 433037, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Di Ianni Raffaele, nato a Lucera (Foggia) il 30 luglio 1948, con studio in Lucera (Foggia), via Spagnoletti Zeuki n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06669

DECRETO 22 giugno 2006.

Scioglimento della cooperativa «Cooperativa Archivisti Ricercatori Società cooperativa», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Archivisti Ricercatori Società cooperativa», con sede in Bologna, costituita in data 26 marzo 1982, REA n. 273172, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Claudio Mengoli, nato a Bologna il 25 febbraio 1962, con studio in Bologna, via Lame n. 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06670

DECRETO 22 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Coop. Delimar - Soc. coop. a r.l.», in Manfredonia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2002, n. 74/2002, con il quale la «Coop. Delimar - Soc. coop. a r.l.», con sede in Manfredonia (Foggia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe Tomaiuolo ne era stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 11 agosto 2005 con la quale il nominato commissario ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (Taranto) il 30 marzo 1972 ed ivi domiciliato in via dello Stadio - II trav. n. 5, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Tomaiuolo, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06695

DECRETO 22 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Eurocoop Soc. coop.va a r.l.», in Grosseto, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale n. 265/99 del 29 ottobre 1999 con il quale il dott. Paolo Agostini è stato nominato commissario liquidatore della società «Eurocoop Soc. coop.va a r.l.», con sede in Grosseto, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Maurizio De Filippo, nato a Catanzaro il 15 ottobre 1968, con studio in Roma, viale G. Mazzini n. 134, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Agostini, revocato.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A06696

DECRETO 4 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Tajamal Ahmed, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Tajamal Ahmed, cittadino pakistano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 4 marzo 2004 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Modern Hair Dresser/Beauty Parlor» della città di Islamabad (Pakistan), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di barbiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Tajamal Ahmed, cittadino pakistano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di barbiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale: GOTI

06A06687

DECRETO 4 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Hardi Rachid, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Hardi Rachid, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 14 settembre 2000 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Ecole Yossra de Coiffure Moderne» di Beni Mellal, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di barbiere, senza alcuna misura compensativa;

Considerata l'attività svolta dal 20 novembre 2000 al 20 novembre 2003 come parrucchiere specializzato presso il salone del sig. El Mahi Mohamed di Ben Ahmed;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Hardi Rachid, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di barbiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale: GOTI

06A06686

DECRETO 4 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Kassimi Said, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di barbiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Kassimi Said, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma conseguito in data 23 ottobre 1992 a seguito di apposito corso professionale presso la scuola «Ecole Harakat de Coiffure» di Benslimane, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di barbiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di barbiere, senza alcuna misura compensativa;

Considerata l'attività svolta dal 15 ottobre 2004 sino ad oggi come barbiere presso il salone «Mondial Coiffeur di Achour Naceur» di Modena (come da allegate buste paga);

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Kassimi Said, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di barbiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale: GOTI

06A06685

DECRETO 4 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Norma Graciela Toledo, di titolo professionale estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Norma Graciela Toledo, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 16 dicembre 1996 a seguito di apposito corso professionale presso la «Accademia de Peinados-Centro Cultural Y Arte Tecnico Profesional» di Santiago del Estero (Argentina), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 22 maggio 2006, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di parrucchiera, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Norma Graciela Toledo, cittadina argentina, nata a Canada Escobar (Argentina) il 10 novembre 1964, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.

3. Per il periodo di validità del permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2006

Il direttore generale: GOTI

06A06684

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2006.

Revoca dell'autorizzazione concessa con decreto 21 novembre 2005 al laboratorio Metapontum Agrobios Srl, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 286 del 9 dicembre 2006 con il quale il laboratorio Metapontum Agrobios Srl, ubicato in Metaponto (Matera), S.S. Jonica 106 Km 448,2 è stato autorizzato per tre anni al rilascio dei certificiati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data dell'8 maggio 2006;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 4 luglio 2006, numero di protocollo 17808/06/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è scaduto in data 7 maggio 2006;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 21 novembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 286 del 9 dicembre 2006 con il quale il laboratorio Metapontum Agrobios Srl, ubicato in Metaponto (Matera), S.S. Jonica 106 Km 448,2, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06689

DECRETO 11 luglio 2006.

Rinnovo della designazione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti, quale autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/1992;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il Regolamento (CE) n. 1265/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto 13 luglio 2000 con il quale la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti è stata designata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;

Visto il decreto 28 ottobre con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 1° luglio 2003, è stata prorogata fino al rinnovo della stessa autorizzazione alla sopra citata Camera di commercio;

Considerato che la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Colline Teatine;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti, con sede in via G. B. Vico n. 3 - Chieti, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con Regolamento (CE) n. 1265/97 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura:

«Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti non può modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Colline Teatine riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Abruzzo.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Chieti è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 9.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06690

DECRETO 12 luglio 2006.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C., in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata D.O.C., ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 6 settembre 2002 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C., con sede in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, via Toniolo n. 12, e confermato l'incarico a svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine controllata le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Vista la certificazione di rappresentatività di cui all'art. 3 del decreto n. 256/1997, presentata in data

21 giugno 2006 dal citato Consorzio di tutela a titolo di conferma del predetto incarico ministeriale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto 6 settembre 2002, e considerato che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da poter confermare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni attribuite con il predetto decreto 6 settembre 2002;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto ministeriale 6 settembre 2002, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato per un triennio, a far data dalla pubblicazione del presente decreto, l'incarico, già concesso con il decreto 6 settembre 2002, al Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C., con sede in Treviso, presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, via Toniolo n. 12, a svolgere nei riguardi della citata DOC le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio tutela «Vini del Piave» D.O.C. e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A06688

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2006.

Revoca della concessione n. 239/02, dell'11 settembre 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Ecam Srl, in Massa.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 recante norme per l'istituzione del gioco bingo, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco bingo è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la convenzione di concessione n. 239/02, stipulata in data 11 settembre 2002, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Ecam Srl per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c.;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, della sopraindicata convenzione di concessione n. 239/2002, il quale stabilisce che «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione, il concessionario deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui è destinata la sala, pena la revoca della concessione»;

Vista la lettera del 25 maggio 2005, Prot. n. 25309, con la quale il comune di Massa ha trasmesso la nota del 16 maggio 2005 del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco dalla quale risulta che l'attività nella sala-bingo sita in Massa, via Carducci, «è esercitata in difformità alle norme di sicurezza in materia antincendio e senza il prescritto C.P.I.»;

Visto il provvedimento del 22 giugno 2005, prot. n. 2005/32960/COA/BNG, con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 12 della convenzione, la immediata sospensione della concessione per la gestione del Bingo e la conseguente chiusura della sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c, stante la carenza delle sopraindicate certificazioni in materia antincendio, e con il quale è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 239/02, dell'11 settembre 2002, a motivo della violazione degli obblighi stabiliti nell'art. 3, comma 2, della convenzione, in base al quale il concessionario «entro la data di inizio della gestione del gioco e per tutta la durata della concessione ... deve essere in regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni amministrative previste per l'uso cui è destinata la sala, pena la revoca della concessione»;

Visto l'art. 6 della convenzione di concessione n. 239/02, il quale stabilisce che «il concessionario è tenuto a prestare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del Regolamento, la cauzione definitiva a mezzo di fidejussione bancaria a «prima richiesta» o polizza assicurativa di lire 1 miliardo (pari a euro 516.456,89) per ciascuna sala, al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi. La garanzia ha validità dalla data di inizio dell'attività di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni.»;

Visto l'atto di fideiussione n. 23170, del 18 marzo 2005, rilasciato dalla IFINC Spa - Compagnia di cauzioni e di fideiussioni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, a garanzia degli obblighi convenzionali della Ecam Srl;

Considerato che la Ecam Srl non ha ottemperato alle prescrizioni delle competenti autorità in materia antincendio e che, fino alla data del presente provvedi-

mento, non ha trasmesso il certificato di prevenzione incendi relativo alla sala-bingo sita in Massa, via Carducci, s.n.c.;

Considerato che la violazione degli obblighi convenzionali ha comportato la necessaria sospensione della concessione e, di conseguenza, un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attività di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dalla Ecam Srl, a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;

Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tener presente che la convenzione di concessione n. 239/02, ai sensi dell'art. 15 della convenzione stessa, ha scadenza in data 11 settembre 2008 e che la Ecam Srl non esercita l'attività dal mese di luglio 2005;

Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attività è pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attività di gioco nella sala in questione dal mese di luglio 2005 all'11 settembre 2008, e cioè per un periodo di circa 38 mesi;

Considerato che nella sala-bingo di Massa, viaCarducci, s.n.c, nell'anno 2005, la Ecam Srl, secondo i dati trasmessi al Centro di controllo, ha esercitato l'attività per circa 3,5 mesi, vendendo cartelle per un valore complessivo di € 224.299,00, che corrisponde ad un'entrata erariale complessiva (pari al 23,80%) di € 53.383,16 e media mensile di € 15.252,33 e, quindi, ad un danno erariale di € 579.588,62 (€ 15.252,33 x 38 mesi), che rende escutibile l'intero importo della cauzione di cui all'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Visti gli ulteriori atti istruttori;

Decreta:

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della convenzione di concessione n. 239/02, stipulata in data 11 settembre 2002, per i motivi indicati in premessa, è revocata, nei confronti della Ecam Srl la concessione per la gestione del gioco del Bingo nella sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c.

2. Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'escussione dell'atto di fideiussione n. 23170, del 18 marzo 2005, rilasciato dalla IFINC Spa - Compagnia di cauzioni e di fideiussioni, a garanzia dell'adempimento degli obblighi convenzionali della Ecam Srl per la gestione del Bingo nella sala sita in Massa, via Carducci, s.n.c.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 11 luglio 2006

p. *Il direttore generale:* TAGLIAFERRI

06A06682

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2787 del 6 giugno 2006, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della Sezione staccata di Catania, ubicato in Piazza Bellini, 5 - Catania, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 3304 del 3 luglio 2006, con la quale il direttore della segreteria dell Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della Sezione staccata di Catania per i giorni 30 giugno e 1° luglio 2006 per la motivazione esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Catania è accertato per i giorni 30 giugno e 1° luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006.

Il Capo del Dipartimento: CIOCCA

06A06679

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla

legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che discipline l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2973 del 13 giugno 2006, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria ubicato in via Mariano Stabile, 160 - Palermo, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 3304 del 3 luglio 2006, con la quale il direttore della segreteria dell Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 30 giugno e 1° luglio 2006 per la motivazione esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia è accertato per i giorni 30 giugno e 1° luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006.

Il Capo del Dipartimento: CIOCCA

06A06680

PROVVEDIMENTO 13 luglio 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Messina.

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28 e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 2972 del 13 giugno 2006, con la quale il direttore della segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia, ha comunicato la previsione di mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della Sezione staccata di Messina, ubicato in via Monsignor D'Arrigo, 5 - Messina, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 3304 del 3 luglio 2006, con la quale il direttore della segreteria della commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria della Sezione staccata di Messina per i giorni 30 giugno e 1° luglio 2006 per la motivazione esposta;

Dispone

il mancato funzionamento dell'ufficio della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Messina è accertato per i giorni 30 giugno e 1° luglio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 2006

Il Capo del Dipartimento: CIOCCA

06A06681

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 maggio 2006.

Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di olivo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Pomoidee», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 1993 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione

vegetale certificato di agrumi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 dell'11 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1995 «Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di fragola (*Fragaria χ Ananassa*)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 1995;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997 relativo a «Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 relativo alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle Prunoidee e dei relativi portinnesti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003 sull'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre 2003;

Ritenuta l'opportunità di dettare disposizioni generali comuni relative alle norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

Sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC) nella riunione del 30 gennaio 2006;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 16 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la certificazione genetico-sanitaria volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica disciplinata dal decreto ministeriale del 24 luglio 2003, Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, di seguito denominato decreto ministeriale.

Art. 2.

Registrazione

1. Per il riconoscimento della Fonte primaria delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, deve essere presentata apposita domanda corredata dalla documentazione indicata all'art. 13 del decreto ministeriale, secondo le modalità e la modulistica riportata nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 3.

Immissione dei materiali nel sistema di certificazione

1. Per le accessioni libere da vincoli di libera moltiplicazione è fatto obbligo al responsabile della conservazione della Fonte primaria di una nuova accessione registrata di consegnare i materiali di propagazione derivanti dalla Fonte primaria, unitamente alla documentazione prevista dai singoli disciplinari delle singole specie e alla dichiarazione di filiazione, di cui all'allegato 2 del presente decreto, ai Centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) che ne facciano richiesta.

2. Per le nuove costituzioni o nel caso di carente disponibilità di materiale di propagazione, il Comitato nazionale per la certificazione (CNC) può autorizzare:

a) l'immissione di piante, prodotte sotto la responsabilità del costitutore, nelle fasi di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP), di Premoltiplicazione (CP) e di Moltiplicazione (CM). Il costitutore deve sottoscrivere specifica dichiarazione di filiazione, come indicato all'allegato 2 del presente decreto;

b) l'utilizzazione di tecniche di propagazione *in vitro* secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC);

c) la realizzazione di sezioni incrementali secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC). Le sezioni incrementali nelle fasi di conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e di Premoltiplicazione (CP) sono riconosciute dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Le sezioni incrementali realizzate nella fase di moltiplicazione (CM) sono riconosciute ed autorizzate dal Servizio fitosanitario regionale, competente per territorio.

Art. 4.

Conservazione per la Premoltiplicazione

1. Le strutture dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) ed i mezzi necessari alla conservazione e alla produzione *in vivo* ed *in vitro* dei materiali di categoria «Prebase» devono rispondere ai requisiti tecnici indicati nei disciplinari adottati per le singole specie.

2. I materiali di categoria «Prebase» devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari adottati per singole specie.

3. I controlli sul materiale di propagazione di categoria «Prebase», previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilità del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).

4. Presso il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) devono essere tenute le mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti, nonché un registro di conduzione, vidimato dal servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe.

6. La certificazione del materiale di propagazione di categoria «Prebase», prodotto nei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP), avviene dopo la verifica dell'avvenuto attecchimento dell'innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate, e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonché del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.

7. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Prebase» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari delle singole specie predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC).

8. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale di «prebase» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 5.

Premoltiplicazione

1. Le strutture dei Centri di Premoltiplicazione (CP) ed i mezzi necessari alla conduzione delle piante madri ed alla produzione *in vivo* ed *in vitro* dei materiali di categoria «base» devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari adottati per le singole specie.

2. I materiali di propagazione di categoria «base» devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari delle singole specie.

3. I controlli sul materiale di propagazione di categoria «Base», previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilità del Centro di Premoltiplicazione (CP). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal servizio nazionale di certificazione (SNC).

4. Presso il Centro di Premoltiplicazione (CP) devono essere tenute le mappe relative all'esatta collocazione delle accessioni presenti, nonché un registro di conduzione, vidimato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

5. Le strutture per la produzione di materiale di propagazione di categoria «Base» da destinarsi al centro di moltiplicazione, sono parte integrante del Centro di Premoltiplicazione (CP) e pertanto devono rispondere agli stessi requisiti indicati per tale fase, nei disciplinari delle singole specie.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Premoltiplicazione (CP) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed al Comitato nazionale per la certificazione (CNC), una relazione sulla conduzione e sull'attività svolta nell'anno precedente, comprensiva delle relative mappe.

7. La certificazione del materiale di propagazione di categoria «Base», prodotto nei Centri di Premoltiplicazione (CP), avviene dopo la verifica dell'avvenuto attecchimento dell'innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate, e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonché del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.

8. La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari delle singole specie.

9. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale di «Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Premoltiplicazione (CP) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 6.

Moltiplicazione

1. Le strutture ed i mezzi necessari alla produzione *in vivo* ed *in vitro* dei materiali di categoria «Certificato» devono rispondere ai requisiti indicati nei disciplinari delle singole specie.

2. I materiali di propagazione di categoria «Certificato» devono soddisfare i requisiti fitosanitari indicati nei disciplinari delle singole specie.

3. Presso il Centro di Moltiplicazione (CM) devono essere tenute le mappe relative agli impianti e alle strutture di moltiplicazione, riportanti l'esatta collocazione delle piante madri presenti, nonché un registro di conduzione, vidimato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

4. I controlli sul materiale di propagazione di categoria «Certificato» previsti dai disciplinari delle singole specie, sono effettuati sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e la responsabilità del Centro di Moltiplicazione (CM). Le analisi possono essere effettuate da laboratori accreditati ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997, pubblici o privati, riconosciuti idonei dal Servizio nazionale di certificazione (SNC).

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Centro di Moltiplicazione (CM) deve trasmettere, al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, la mappa aggiornata degli impianti e delle strutture di moltiplicazione.

6. La certificazione delle produzioni a vivaio, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti sullo stato fitosanitario e sulla corrispondenza varietale e clonale, potrà avvenire dopo la verifica dell'avvenuto attecchimento dell'innesto per le piante innestate, della radicazione per le piante autoradicate e del possesso delle caratteristiche biometriche, previste dai disciplinari di produzione delle singole specie, per i portinnesti.

7. La certificazione del materiale di propagazione di categoria certificato prodotto *in vitro* potrà avvenire dopo la verifica dei requisiti previsti dai disciplinari predisposti dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC) ed emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. I campi di piante madri devono avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un numero di talee e di marze idoneo a soddisfare le richieste prevedibili dal mercato. Il Ministero delle politiche agricole e fore-

stali, acquisito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC), potrà dare indicazioni sulle dimensioni minime per le singole specie.

9. Le operazioni di taglio ed innesto del materiale «Certificato» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di Moltiplicazione (CM) e comunicate preventivamente al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 7.

Laboratori di micropropagazione

1. La produzione *in vitro* dei materiali di categoria «Prebase» e «Base» è eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP) riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali o affidata ad enti e istituzioni private e pubbliche, comunque riconosciute dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC).

2. Il riconoscimento di idoneità, dei laboratori di micropropagazione, per la produzione *in vitro* dei materiali di categoria «Prebase», «Base» e «Certificato» è subordinato all'accettazione ed al rispetto delle norme che regolano l'attività di micropropagazione contenute nei disciplinari delle singole specie.

3. I laboratori di micropropagazione devono essere in possesso di adeguati locali:

a) sala o area separata per la preparazione dei substrati di coltura;

b) sala per i trapianti, debitamente attrezzata, climatizzata ed illuminata;

c) camera di crescita.

Art. 8.

Certificazione delle produzioni vivaistiche

1. La certificazione delle produzioni vivaistiche di cui all'art. 12 del decreto ministeriale riguarda tutti i materiali delle diverse fasi di produzione, come indicato nei disciplinari delle singole specie.

2. Il fornitore è responsabile della rispondenza alle caratteristiche riportate in etichetta del materiale certificato, conformemente a quanto stabilito dal presente decreto e dai relativi disciplinari per le singole specie.

3. L'idoneità del materiale prodotto in vivaio ad essere certificato è stabilita di volta in volta dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, dopo aver espletato le attività ispettive e di controllo previste dai disciplinari per le singole specie. Tali attività ispettive possono essere realizzate anche mediante specifiche intese di collaborazione fra i Servizi fitosanitari regionali.

Art. 9.

Cartellino-certificato

1. Il materiale certificato delle diverse categorie, prodotto secondo quanto previsto nell'art. 10, comma 1 del decreto ministeriale, è accompagnato dal cartellino-certificato riportante i dati di cui al successivo comma 6. Il cartellino-certificato può contenere anche le informazioni previste dal documento di commercializzazione di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 14 aprile 1997.

2. I colori del cartellino-certificato sono i seguenti:

a) per il materiale «prebase»: di colore bianco con barra viola;

b) per il materiale «base»: di colore bianco;

c) per il materiale «certificato» virus-esente (VF) e virus-controllato (VT): di colore azzurro.

3. Le dimensioni del cartellino-certificato sono 30 mm × 180 mm, fatto salve misure diverse previste dai relativi disciplinari delle singole specie.

4. Il cartellino-certificato deve essere stampato con inchiostro indelebile e realizzato con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.

5. Il cartellino-certificato deve essere fissato ai materiali in modo da impedirne il loro riutilizzo.

6. Nel cartellino-certificato devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

a) logo del Ministero delle politiche agricole e forestali;

b) dicitura: Servizio nazionale di certificazione volontaria;

c) regione o provincia autonoma e Servizio fitosanitario regionale competente;

d) dicitura: passaporto delle piante CE, con eventuale sigla ZP;

e) codice fornitore - codice produttore;

f) denominazione botanica;

g) denominazione della varietà e del portinnesto (così come registrati);

h) categoria (Prebase o Base o Certificato);

i) stato sanitario (virus esente - VF o virus controllato - VT),

j) numero progressivo alfanumerico, ove la lettera indica l'anno di produzione mentre la numerazione è progressiva da una a infinito per il materiale nelle diverse categorie: prebase, base, certificato-campi di piante madri, e certificato-vivaio, preceduto dal codice ISTAT della regione o provincia autonoma il cui Servizio fitosanitario regionale ha svolto la supervisione,

k) indicazione sul numero di esemplari di materiale di propagazione per cui vale il cartellino-certificato.

7. Al termine dei controlli amministrativi e di campo il Servizio fitosanitario regionale competente comunica al vivaista e all'organizzazione preposta alla stampa dei cartellini-certificato, l'idoneità alla certificazione, l'autorizzazione alla stampa e all'applicazione del cartellino-certificato. I cartellini-certificato sono predisposti e distribuiti dal CIVI-Italia o, su delega, dalle organizzazioni dei vivaisti presenti sul territorio.

8. Il CIVI-Italia, deve trasmettere annualmente, ai Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio ed al Ministero delle politiche agricole e forestali, i prospetti finali con le numerazioni assegnate ai cartellini-certificati prodotti.

9. È espressamente vietato, per materiale di categoria «CAC» di cui al decreto ministeriale 14 aprile 1997,

l'utilizzo di etichette simili per dimensioni o colore alla tipologia dei cartellini-certificato previsti dal presente decreto.

Art. 10.

Modificazioni ed integrazioni

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto» è aggiunto il seguente comma 2-*bis*:

«Le regioni e province autonome per garantire l'espletamento delle attività ispettive e di controllo di cui al precedente comma 2 possono avvalersi di organismi, riconosciuti idonei dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), che mettono a disposizione del personale appositamente addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatoria.».

2. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto», è sostituito dal seguente comma:

«1. Sui materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie deve essere apposta una etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.».

Art. 11.

Norme transitorie e finali

1. I materiali ammessi alla certificazione nazionale ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 2003 devono conformarsi a quanto stabilito nel presente decreto e negli specifici disciplinari per singola specie entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'unificazione delle etichette.

2. Al fine del presente decreto l'allegato 3 definisce il glossario dei termini tecnici in uso nel processo di certificazione.

3. Deroghe a quanto previsto dal comma 1, possono essere preventivamente autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato nazionale per la certificazione (CNC).

4. Condizioni diverse da quelle previste dal presente decreto possono essere preventivamente autorizzate dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), sentito il parere del servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

5. Le norme tecniche per la produzione di materiali di propagazione certificato delle singole specie, proposte dal Comitato nazionale per la certificazione (CNC), ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 24 luglio 2003, sono adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere del Comitato fitosanitario di cui all'art. 52 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n 214.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato all'Organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 2006

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 339

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA REGISTRAZIONE DELLE FONTI PRIMARIE

1. Relazione relativa alle metodologie utilizzate per la produzione della «fonte primaria».

2. Scheda pomologica, secondo la modulistica riportata nei disciplinari delle singole specie, corredata da documentazione fotografica e possibilmente documentazione relativa alla caratterizzazione molecolare che evidenzi, nel caso dei cloni, le differenze.

3. Scheda fitosanitaria secondo la modulistica riportata nei disciplinari delle singole specie, attestante lo stato sanitario per le malattie e gli organismi indicati negli stessi.

4. *Dichiarazione attestante che la «fonte primaria» è esente da patogeni da quarantena.*

5. Dichiarazione relativa al luogo, alle modalità di conservazione in condizioni di sanità della «fonte primaria» e al soggetto responsabile.

6. Per le accessioni di cultivar soggette a vincoli di moltiplicazione, copia della documentazione sulla privativa (domanda e rilascio) con elenco dei beneficiari.

7. Per le accessioni di cultivar non soggette a vincoli di moltiplicazione dichiarazione attestante tale stato.

8. Dichiarazione di appartenenza o non appartenenza a organismi geneticamente modificati (OGM).

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE DI FILIAZIONE

Data, ...

Il sottoscritto.................... nato a.................... il ....
residente in......................., in qualità di .... protempore del (Istituzione) ...., a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei suoi confronti le pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,

DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità che il materiale di moltiplicazione, consistente in n. .... piante/talee/semi del Genere ....
Specie........................... cv. .... Clone ....
Brevetto/Marchio .... consegnato al... deriva dalla prima moltiplicazione della fonte primaria conservata presso ....
....

Il Dichiarante
....

ALLEGATO 3

GLOSSARIO

1. Accessione: insieme di individui geneticamente uniformi, derivato per moltiplicazione agamica di un singolo individuo (fonte primaria) caratterizzato da stato sanitario differente da quello di altri individui appartenenti alla stessa cultivar o popolazione.

2. Astone: pianta di uno o due anni proveniente dal vivaio.

3. Barbatella: talea radicata.

4. Barbatella innestata: talea radicata e innestata a marza o con gemma dormiente/vegetante.

5. Barbatellaio: settore del vivaio destinato alla produzione di talee radicate.

6. Base: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione di materiale di prebase e mantenuto presso il centro di premoltiplicazione in un numero di piante madri variabili (minimo 2) in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata.

7. Campo di piante madri: luogo ove si coltivano piante madri per la produzione di materiali di propagazione nel rispetto dei disciplinari delle singole specie predisposti dal CNC.

8. Cartellino-certificato: etichetta apposta sui singoli materiali di propagazione o sulle confezioni, riportante i dati relativi allo stato sanitario e alla corrispondenza varietale, così come previsto dai disciplinari tecnici delle singole specie.

9. Centro aziendale: unità produttiva autonoma stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dai disciplinari delle singole specie.

10. Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP): struttura per l'allevamento di piante madri portasemi e portamarze e per la produzione di materiali di propagazione di categoria prebase.

11. Centro di moltiplicazione (CM): struttura per l'allevamento di piante madri e per la produzione di materiali di propagazione di categoria certificato.

12. Centro di premoltiplicazione (CP): struttura per l'allevamento di piante madri e per la produzione di materiali di propagazione di categoria base.

13. Ceppaia: campo di piante madri destinato alla produzione di talee radicate.

14. Certificato: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale di base e mantenuto presso il centro di moltiplicazione, in numero di piante madri variabili in relazione all'importanza e alle tecniche di moltiplicazione della specie e della cultivar considerata, da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare.

15. Certificazione: procedura cui viene sottoposto il materiale di propagazione, in base a specifiche norme tecniche, per l'accertamento ed il mantenimento dello stato sanitario e della corrispondenza varietale o clonale stabilita dai disciplinari delle singole specie.

16. Clone: insieme di individui geneticamente uniformi, che deriva dalla moltiplicazione agamica di un singolo individuo in possesso di uno o più caratteri specifici che lo differenziano da altri individui appartenenti alla stessa cultivar.

17. Commercializzazione: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione o offerta alla vendita, vendita o consegna ad un'altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto.

18. Costitutore: persona fisica o giuridica che ha costituito o scoperto una cultivar ovvero che ha costituito una fonte primaria o una accessione di una cultivar già nota.

19. Cultivar: entità tassonomica costituita da piante coltivate contraddistinte da caratteri morfologici, biologici od agronomici comuni ed originate o mantenute solo in coltivazione.

20. Dichiarazione di filiazione: dichiarazione attestante la provenienza diretta del materiale di moltiplicazione dalla fonte primaria o dalle piante madri di categoria prebase o base.

21. Disciplinare: documento contenente le modalità di svolgimento delle attività di produzione dei materiali di moltiplicazione nel sistema nazionale di certificazione volontaria, predisposto dal CNC.

22. Fonte primaria: Materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa. Pianta capostipite ottenuta mediante selezione clonale (se necessaria) e sanitaria (eventualmente risanata), sottoposta a controlli fitosanitari per l'esenzione dai virus ed agenti virus-simili, previsti dai disciplinari delle singole specie, per la corrispondenza varietale o clonale e conservata in serre a rete a prova d'insetto.

23. Fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante, quali: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione.

24. Innesto: unione di parti di piante per costituire un unico individuo.

25. Laboratorio accreditato: struttura laboratoristica accreditata ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997.

26. Laboratorio di micropropagazione: struttura ove si effettua propagazione delle piante mediante la coltura *in vitro* secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie predisposti dal CNC.

27 Lotto: è l'insieme omogeneo di materiali di propagazione prodotto in uno stesso luogo e avente la stessa origine.

28. Marza: parte di ramo asportata dalla pianta madre e destinata a fornire le gemme per l'esecuzione di innesti.

29. Materiali di propagazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante, incluso il materiale ottenuto mediante riproduzione *in vitro*, destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesti, nonché le piante da cui si prelevano detti materiali.

30. Nestaio: settore del vivaio destinato alla moltiplicazione per innesto.

31. Nesto: parte di pianta utilizzata come epibionte (marza o gemma) nella propagazione per innesto.

32. Organismo ufficiale responsabile: il Servizio nazionale di certificazione (SNC) di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 24 luglio 2003;

33. Partita: insieme omogeneo di materiali di propagazione costituito da uno o più lotti.

34. Piante da frutto: piante che sono destinate, dopo la commercializzazione, ad essere piantate o trapiantate per la produzione di frutti.

35. Pianta madre: pianta che fornisce il materiale di propagazione.

36. Piantonaio: settore del vivaio nel quale vengono allevati gli astoni nel rispetto dei disciplinari delle singole specie.

37. Portamarze: pianta madre utilizzata per la produzione di marze.

38. Portaseme: pianta madre utilizzata per la produzione di semi.

39. Portinnesto: pianta utilizzata come ipobionte (talea radicata) nella propagazione per innesto.

40. Prebase: materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenuto presso il centro di conservazione per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 piante madri.

41. Semenzaio: settore del vivaio destinato alla produzione di semenzali secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie.

42. Serra a rete a prova di insetto (screen house): struttura in possesso di specifici requisiti atti a garantire condizioni di isolamento al fine di evitare qualsiasi contaminazione.

43. Sezione incrementale: procedimento attuabile, in qualsiasi fase della certificazione, per effettuare moltiplicazioni rapide di materiali carenti in quantità.

44. Talea: parte di pianta asportata da una pianta madre ed utilizzata nella moltiplicazione per radicazione diretta.

45. Talea innestata: talea radicata e innestata a marza o con gemma dormiente/vegetante.

46. Varietà: entità tassonomica costituita da piante coltivate contraddistinte da caratteri morfologici, biologici od agronomici comuni.

47. Vegetali: piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi.

48. Virus-controllato (VT): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi di particolare importanza economica, come specificatamente indicato dai disciplinari delle singole specie.

49. Virus-esente (VF): materiale esente da virus, viroidi, fitoplasmi ed altri agenti infettivi noti per la specie considerata, come specificatamente indicato dai disciplinari delle singole specie.

50. Vivaio: luogo ove si effettua la propagazione delle piante secondo quanto previsto dai disciplinari delle singole specie.

06A06575

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 12 luglio 2006.

Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione, da inviare ai sensi dell'articolo 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 1, comma 412, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.

1.1. È approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), unitamente alle relative istruzioni, previsto dall'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1, comma 412, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1.2. Il modello di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, previsto dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, dai soggetti di seguito indicati:

A) dai datori di lavoro che, in relazione ad incrementi occupazionali già registrati alla data di presentazione dell'istanza, intendono conseguire il predetto contributo (istanza cosiddetta «ordinaria»).

In particolare:

a) i cosiddetti «vecchi datori di lavoro» — coloro che alla data del 7 luglio 2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui alla legge n. 388 del 2000 — possono chiedere il contributo:

per l'anno 2003, in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale ulteriori rispetto alla misura massima rilevata alla predetta data del 7 luglio 2002;

per gli anni dal 2004 al 2006, per gli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002;

b) i cosiddetti «nuovi datori di lavoro» — coloro che alla data del 7 luglio non avevano registrato incrementi occupazionali rilevanti — possono chiedere il contributo per gli anni dal 2003 al 2006 in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002;

B) dai datori di lavoro che intendono conseguire il contributo per gli incrementi mensili della base occupazionale, rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002, che prevedono di registrare in relazione alle assunzioni che saranno effettuate entro trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza (istanza cosiddetta «preventiva»);

C) dai datori di lavoro che, avendo ottenuto il riconoscimento del contributo a seguito dell'accoglimento dell'istanza cosiddetta «preventiva» di cui al precedente punto B), intendono comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate (istanza cosiddetta «consuntiva»).

1.3. Il modello di istanza di cui al punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi del datore di lavoro, dal quadro A, relativo alla determinazione dell'entità dell'incremento occupazionale agevolabile nonché all'indicazione dell'ammontare complessivo del credito richiesto, e dal quadro B, contenente l'elenco dei lavoratori assunti.

2. Reperibilità del modello.

2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

2.2. Il modello di cui al punto 1.1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. Il modello di cui al punto 1.1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

2.4. È consentita la stampa del modello di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

3. Modalità e termini di presentazione delle istanze.

3.1. Le istanze di al punto 1 sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

3.2. Le istanze di al punto 1, redatte sul modello approvato con il presente provvedimento, sono presentate a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento di approvazione del presente modello.

3.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «Creditoccupazione», reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

3.4. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo del prodotto informatico di cui al punto 3.3, nonché copia della comunicazione dell'Agen-

zia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione. L'istanza, debitamente sottoscritta dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall'interessato, deve essere conservata a cura di quest'ultimo.

3.5. Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.

Motivazioni.

L'art. 1, comma 412, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha modificato l'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo la facoltà per i datori di lavoro di presentare l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento occupazionale anche prima di aver disposto le relative assunzioni. In tal caso, i datori di lavoro devono effettuare le assunzioni entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate e devono completare l'istanza medesima, a pena di decadenza dal contributo, comunicando i dati identificativi dei lavoratori assunti, entro i successivi trenta giorni.

Al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, è emanato il presente provvedimento con il quale viene approvato il nuovo modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO), con le relative istruzioni, che sostituisce il precedente modello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003.

In particolare, con il nuovo modello è possibile presentare le seguenti istanze:

istanza di attribuzione del credito d'imposta per incrementi occupazionali già registrati alla data di presentazione dell'istanza medesima (istanza cosiddetta «ordinaria»);

istanza di attribuzione del credito d'imposta per incrementi della base occupazionale che si prevedono di registrare, in relazione alle assunzioni che saranno effettuate (istanza cosiddetta «preventiva»);

comunicazione dei dati identificativi dei lavoratori assunti, a seguito dell'accoglimento dell'istanza «preventiva» (istanza cosiddetta «consuntiva»).

In relazione ai criteri di attribuzione delle risorse finanziarie disponibili, restano validi quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 giugno 2003, con il quale è stato definito il termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato «Creditoccupazione», che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it

Il termine iniziale di presentazione delle istanze previste dall'art. 63, comma 3, della legge n. 289 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 412, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, redatte sul modello approvato con il presente provvedimento, viene stabilito a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, in considerazione dei tempi tecnici connessi alla trasmissione telematica di tali istanze.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. *a)*; art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006);

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003);

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 gennaio 2003, con il quale è stato approvato il modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO);

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 20 giugno 2003, concernente la definizione del termine iniziale di presentazione delle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (Mod. ICO).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2006

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Mod. ICO

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 1, comma 412, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003	Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanziea tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente istanza e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione contiene dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge per le finalità di attribuzione e accertamento dell'agevolazione, nonché di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nella presente istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.
Dati sensibili	La compilazione del quadro B relativo all'elenco dei lavoratori assunti implica, secondo il D.Lgs. n. 196/2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
Modalità del trattamento	La presente istanza può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle entrate. Tali dati verranno trattati esclusivamente dai soggetti autorizzati, con modalità prevalentemente informatizzate e con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza ed evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nell'istanza: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle entrate; • con dati in possesso di altri organismi.
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma; • Agenzia delle entrate - Ufficio Archivio Anagrafico - Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili indicati nel quadro B dell'istanza e per poterlo comunicare all'Amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si sottoscrive la presente istanza. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

Art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1, comma 412, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Mod. ICO

Numero progressivo istanza

TIPO DI ISTANZA

ORDINARIA | PREVENTIVA | CONSUNTIVA | RINUNCIA

CONSUNTIVA O RINUNCIA

Numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già inviata

DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO

Codice fiscale | Partita IVA | Codice attività

Cognome o denominazione | Nome

Impresa subentrante nella gestione di un servizio pubblico

Soggetto di cui all'art. 7, comma 3, legge n. 388/2000

Imprenditore agricolo

Soggetto con più attività

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso, numero)

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Sede legale

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso, numero)

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso, numero)

Natura giuridica | Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale Stato estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso, numero)

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

IL RICHIEDENTE:

– in caso di istanza ordinaria o consuntiva, dichiara ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 7, comma 5, legge n. 388/2000;

– dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente l'istanza di ammissione al credito.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che con la firma apposta si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti abilitati.

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA DEL RICHIEDENTE

Numero quadri compilati: quadro A | **quadro B**

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno, mese, anno)

Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica l'istanza del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1, comma 412, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Mod. ICO

CODICE FISCALE

QUADRO A

DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE RILEVANTE E DEL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO

Mod. N.

SEZIONE I
Datori di lavoro con riferimento all'incremento occupazionale rilevante al 7 luglio 2002
(art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, legge n. 289/2002)

	Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante	mese / anno 2003
1	Incremento occupazionale rilevante alla fine del mese	,
2	Incremento occupazionale rilevante al 7 luglio 2002	,
3	Ulteriore incremento occupazionale rilevante (rispetto al 7 luglio 2002)	,
4	Numero lavoratori per i quali è già stato richiesto il credito d'imposta	,
5	Nuovi lavoratori per i quali viene richiesto il credito d'imposta	,

SEZIONE II
Datori di lavoro con base di riferimento alla media occupazionale del periodo 1° agosto 2001-31 luglio 2002
(art. 63, comma 1, lett. b), legge n. 289/2002)

	Determinazione dell'incremento occupazionale rilevante	mese / anno
1	Numero lavoratori occupati a fine mese	,
2	Media occupazionale di riferimento (01/08/2001 - 31/07/2002)	,
3	Differenza (indicare la differenza tra il rigo 1 e il rigo 2)	,
4	Numero lavoratori assunti nel periodo agevolato in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, legge n. 388/2000	,
5	Incremento occupazionale rilevante (indicare il minore tra il rigo 3 e il rigo 4)	,
6	Numero lavoratori per i quali è già stato richiesto il credito d'imposta	,
7	Nuovi lavoratori per i quali viene richiesto il credito d'imposta	,

SEZIONE III
DATI COMPLESSIVI

1 Ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto per lavoratori assunti di età non superiore ai 45 anni

2003	2004	2005	2006
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

2 Ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto per lavoratori assunti di età superiore ai 45 anni

2003	2004	2005	2006
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

3 Ammontare complessivo dell'ulteriore credito d'imposta richiesto per lavoratori assunti nelle aree di cui al comma 10, art. 7, legge n. 388/2000

2003	2004	2005	2006
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Agenzia Entrate
ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE
Art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1, comma 412, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266
Mod. ICO

CODICE FISCALE

QUADRO B
ELENCO DEI LAVORATORI ASSUNTI
Mod. N.

B1

DATI RELATIVI AL LAVORATORE ASSUNTO
Dati identificativi
Codice fiscale 1
Cognome 2 | Nome 3
Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7
Cittadinanza 8 | Portatore di handicap 9 | Ha svolto attività di lavoro dipendente a tempo determinato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione 10
Casi particolari
Sostituzione del lavoratore con aumento del credito d'imposta 11 | Variazione dell'orario di lavoro con aumento del credito d'imposta 12
Tipologia del contratto di lavoro
Contratto a tempo indeterminato | Data di decorrenza 13 giorno mese anno | Tempo parziale (vedere istruzioni) 14 | Trasformazione del contratto di lavoro 15
Contratto a tempo determinato (riservato ai lavoratori del settore agricolo) | Data di decorrenza 16 giorno mese anno | Data termine 17 giorno mese anno
Ubicazione dell'unità produttiva
Comune 18 | Prov. (sigla) 19
Indirizzo 20 | C.A.P. 21 | Codice regione 22
Credito d'imposta richiesto
Decorrenza del credito d'imposta 23 mese anno
AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO
2003: 24 ,00 | 2004: 25 ,00 | 2005: 26 ,00 | 2006: 27 ,00
AMMONTARE DELL'ULTERIORE CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO PER IL LAVORATORE ASSUNTO NELLE AREE DI CUI AL COMMA 10, ART. 7, LEGGE N. 388/2000 (già compreso nel rigo precedente)
28 ,00 | 29 ,00 | 30 ,00 | 31 ,00

B2

DATI RELATIVI AL LAVORATORE ASSUNTO
Dati identificativi
Codice fiscale 1
Cognome 2 | Nome 3
Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7
Cittadinanza 8 | Portatore di handicap 9 | Ha svolto attività di lavoro dipendente a tempo determinato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione 10
Casi particolari
Sostituzione del lavoratore con aumento del credito d'imposta 11 | Variazione dell'orario di lavoro con aumento del credito d'imposta 12
Tipologia del contratto di lavoro
Contratto a tempo indeterminato | Data di decorrenza 13 giorno mese anno | Tempo parziale (vedere istruzioni) 14 | Trasformazione del contratto di lavoro 15
Contratto a tempo determinato (riservato ai lavoratori del settore agricolo) | Data di decorrenza 16 giorno mese anno | Data termine 17 giorno mese anno
Ubicazione dell'unità produttiva
Comune 18 | Prov. (sigla) 19
Indirizzo 20 | C.A.P. 21 | Codice regione 22
Credito d'imposta richiesto
Decorrenza del credito d'imposta 23 mese anno
AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO
2003: 24 ,00 | 2004: 25 ,00 | 2005: 26 ,00 | 2006: 27 ,00
AMMONTARE DELL'ULTERIORE CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO PER IL LAVORATORE ASSUNTO NELLE AREE DI CUI AL COMMA 10, ART. 7, LEGGE N. 388/2000 (già compreso nel rigo precedente)
28 ,00 | 29 ,00 | 30 ,00 | 31 ,00

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE (Mod. ICO)

Art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificato dall'art. 1, comma 412, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Premessa

L'art. 1, comma 412, lett. b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha modificato l'art. 63, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo la facoltà per i datori di lavoro di presentare l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione anche prima di aver disposto le relative assunzioni. In tal caso, le stesse devono essere effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate e l'istanza deve essere completata, a pena di decadenza, entro i successivi trenta giorni.
L'art. 63 della citata legge, nel prorogare sino al 31 dicembre 2006 l'incentivo per l'incremento dell'occupazione previsto dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha modificato la misura del credito d'imposta spettante prevedendo, per gli incrementi occupazionali rilevati a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'obbligo di una preventiva istanza da inoltrare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate.
In particolare, l'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, della citata legge ha previsto, **per l'anno 2003, in relazione ad ogni assunzione agevolabile che determini un ulteriore incremento occupazionale rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002**, l'attribuzione del contributo, per l'intero territorio nazionale, nella misura mensile di 100 euro per ciascun lavoratore, elevata a 150 euro per il lavoratore avente un'età superiore a 45 anni all'atto dell'assunzione, e un ulteriore contributo di 300 euro mensili per ciascuna assunzione effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000.
La lett. b) del medesimo articolo prevede, inoltre, **dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio non avevano registrato alcun incremento occupazionale rilevante**, **e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi rilevanti alla predetta data del 7 luglio,** per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, la concessione del contributo nelle misure indicate nel periodo precedente.
Restano ferme le disposizioni contenute nel citato art. 7 della legge n. 388 del 2000 in ordine alle modalità e ai tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano un incremento della base occupazionale.
Il credito d'imposta può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, solo dopo l'atto di assenso adottato espressamente dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza e sempre che siano rispettate le condizioni previste dalla predetta normativa ai fini della maturazione del diritto al contributo.
In particolare, si ricorda che, a prescindere dalla data di invio dell'istanza, il credito d'imposta è fruibile solo a decorrere dal mese nel quale si rileva, secondo i criteri indicati nella circolare dell'Agenzia delle entrate n.11 del 13 febbraio 2003, l'incremento occupazionale.

Soggetti interessati alla presentazione dell'istanza

La presente istanza deve essere presentata:

a) dai datori di lavoro che, in relazione ad incrementi occupazionali **già registrati** alla data di presentazione dell'istanza, intendono conseguire il contributo (istanza cosiddetta "ordinaria"). In particolare:
- i cosiddetti "vecchi datori di lavoro" – coloro che alla data del 7 luglio 2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta di cui

alla legge n. 388 del 2000 – possono chiedere il contributo, **per l'anno 2003**, in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale **ulteriori** rispetto alla misura massima rilevata alla predetta data del 7 luglio 2002 e, **per gli anni dal 2004 al 2006**, facendo riferimento alla base occupazionale media relativa al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002;

- i cosiddetti "nuovi datori di lavoro" – coloro che alla data del 7 luglio non avevano registrato incrementi occupazionali rilevanti - possono chiedere il contributo **per gli anni dal 2003 al 2006** in relazione agli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002;

b) dai datori di lavoro che intendono conseguire il contributo per gli incrementi mensili della base occupazionale rispetto a quella media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002 **che prevedono di registrare**, in relazione alle assunzioni che saranno effettuate entro trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza (istanza cosiddetta "preventiva");

c) dai datori di lavoro che, avendo ottenuto il riconoscimento del contributo a seguito dell'accoglimento dell'istanza cosiddetta "preventiva", intendono comunicare i dati relativi alle assunzioni effettuate entro trenta giorni dall'accoglimento della predetta istanza (istanza cosiddetta "consuntiva").

Sono considerati "datori di lavoro", non solo i soggetti che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo, ma, in generale, tutti i soggetti che in base alla vigente normativa sul lavoro rivestono tale qualifica.
Pertanto, possono accedere al regime agevolativo le seguenti categorie di contribuenti:

- i soggetti di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917;
- esercenti arti e professioni;
- imprenditori commerciali;
- condomini;
- altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti;

Possono avvalersi dell'agevolazione in esame anche gli imprenditori agricoli che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per almeno 230 giornate annuali e le società cooperative in relazione all'incremento del numero dei propri soci lavoratori.
Sono esclusi dall'agevolazione, per espressa previsione dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 388 del 2000, i soggetti di cui all'art. 74 del TUIR.

Reperibilità del modello

Il modello da utilizzare per l'invio dell'istanza è reperibile in formato elettronico nel sito internet *www.agenziaentrate.gov.it*, dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione.
È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata anche in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza per l'ammissione al credito d'imposta deve essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, in sostituzione di quello approvato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2003, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del presente modello.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei datori di lavoro abilitati dal servizio telematico Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione delle dichiarazioni fiscali;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, per iscritto e in forma libera contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, un'attestazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nella medesima istanza e dalla quale risulti se essa gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza; nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, il soggetto che ha predisposta l'istanza.
L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione.
Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.
Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento .
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"CREDITOCCUPAZIONE"**, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito *www.agenziaentrate.gov.it.*

Compilazione del modello

Il modello dell'istanza è composto da:
- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi del datore di lavoro che presenta l'istanza;
- il quadro A, contenente i dati relativi alla determinazione dell'incremento occupazionale rilevante e i dati complessivi del credito d'imposta richiesto;
- il quadro B, contenente i dati identificativi dei lavoratori assunti.

Tutti gli importi da indicare nel modello vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Numero progressivo dell'istanza
Il richiedente deve numerare progressivamente le istanze presentate, tenendo conto anche di quelle trasmesse a partire dall'anno 2003. In mancanza di precedenti istanze, indicare "01".

Tipo di istanza
Nel riquadro deve essere barrata la casella corrispondente alla tipologia di istanza che si intende presentare. In particolare, va barrata:

- la **casella** "**Ordinaria**", nel caso in cui si intenda presentare una richiesta di attribuzione del credito d'imposta per incrementi occupazionali che si sono verificati nei mesi precedenti a quello di presentazione dell'istanza. In tal caso, devono essere compilati il frontespizio ed i quadri A e B;
- la **casella "Preventiva**", nel caso in cui si intenda presentare una richiesta di attribuzione del credito d'imposta per incrementi occupazionali che si prevedono di registrare, in relazione alle assunzioni che saranno effettuate entro trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza medesima.
  ATTENZIONE: l'istanza "preventiva" dovrà essere utilizzata anche per richiedere il credito relativo ad assunzioni già effettuate nel medesimo mese in cui si invia l'istanza "preventiva". Se la richiesta avviene in data successiva alla fine del mese in cui è effettuata l'assunzione sarà invece utilizzata, secondo quanto sopra chiarito, l'istanza "ordinaria".
  Nell'istanza cosiddetta"preventiva" deve essere indicato soltanto l'ammontare del credito d'imposta richiesto e, pertanto, devono essere compilati il frontespizio ed il quadro A, sezione III, punto 4 dei righi 1, 2 e 3.
- la **casella "Consuntiva**", per comunicare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di accoglimento, i dati relativi alle assunzioni effettuate, qualora sia stato conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate in relazione all'istanza "preventiva".
  ATTENZIONE: per ciascuna istanza "preventiva" deve essere presentata una corrispondente istanza "consuntiva" o di rinuncia. Ad esempio, in presenza di una istanza "preventiva" accolta in data 15 settembre 2006 che preveda l'assunzione di tre dipendenti, effettivamente assunti in data 20 settembre, 1° ottobre e 12 ottobre, andrà presentata una sola istanza "consuntiva" entro il 14 novembre.
  Nel caso in cui nell'istanza "consuntiva" venga indicato un ammontare del credito spettante superiore a quello attribuito dall'Agenzia delle entrate con il provvedimento di accoglimento dell'istanza "preventiva", l'istanza sarà ritenuta ammissibile fino a concorrenza dell'importo del credito concesso con il provvedimento di accoglimento. Nella istanza "consuntiva" devono essere compilati il frontespizio, il quadro A, sezioni II e III, e il quadro B;
- la **casella "Rinuncia**", nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo (es.: errori materiali commessi nell'indicazione dei dati o nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione), si intenda annullare gli effetti di una istanza di attribuzione del credito d'imposta precedentemente inviata. In caso di rinuncia, il richiedente perde ogni diritto derivante dall'istanza originaria, compreso con riferimento all'istanza "ordinaria" o "preventiva" l'ordine cronologico acquisito con la presentazione della medesima; conseguentemente, una successiva istanza di attribuzione del credito d'imposta ("ordinaria" o "preventiva") assumerà il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua trasmissione. Nell'ipotesi in cui il richiedente intenda apportare correzioni o integrazioni all'istanza "consuntiva" già inviata, deve presentare, prima della scadenza del termine prescritto, un' istanza di rinuncia, riportando nell'apposito campo il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza "consuntiva" precedentemente inviata, e una nuova istanza "consuntiva", completa in tutte le sue parti. Nell'istanza di rinuncia deve essere compilato solo il frontespizio e non anche i quadri A e B.

Consuntiva o Rinuncia
Qualora venga barrata la casella "Consuntiva", oppure la casella "Rinuncia", deve essere indicato il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza precedentemente inviata. In particolare, se barrata la casella "Consuntiva", deve essere indicato il numero di protocollo della relativa istanza "preventiva"; se barrata la casella "Rinuncia", va indicato il numero di protocollo dell'istanza che si intende annullare.

Codice fiscale e Partita IVA
Deve essere indicato il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito al richiedente.

Codice attività
Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it.*.

Cognome o denominazione e nome
Devono essere indicati il cognome o la denominazione e il nome del richiedente.

Impresa subentrante nella gestione di servizio pubblico
Barrare la casella se trattasi di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati.

Imprenditore agricolo
Barrare la casella se il richiedente riveste la qualifica di imprenditore agricolo.

Soggetto di cui all'art. 7, comma 3, legge 388/2000
Barrare la casella se il soggetto richiedente esercita il controllo di altre società, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o se al medesimo fanno capo altre società, anche per interposta persona.

Soggetto con più attività
Barrare la casella se trattasi di soggetto che svolge più attività.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti
Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica
Il codice da indicare deve essere desunto dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it.*

Codice paese estero e Codice di identificazione fiscale Stato estero
I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Il "Codice paese estero" va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it.* Deve essere inoltre indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'Autorità amministrativa dello Stato estero.

Dati relativi al rappresentante legale
Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati, disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it.*

Dichiarazioni del richiedente e sottoscrizione dell'istanza
Con la sottoscrizione dell'istanza, il richiedente, in caso di presentazione di un'istanza "ordinaria" o "consuntiva", dichiara ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che sono rispettate le condizioni previste dall'art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; dichiara, inoltre, di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica.
Nel riquadro deve essere, altresì, indicato il numero dei quadri A e B compilati.

Impegno alla presentazione telematica
Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE RILEVANTE E DEL CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO

Il quadro A, riservato all'indicazione dei dati occorrenti per la determinazione mensile dell'entità dell'incremento occupazionale rilevante e del conseguente credito d'imposta spettante, è composto da tre sezioni.

ATTENZIONE: qualora la richiesta del credito d'imposta sia relativa ad incrementi occupazionali rilevanti verificatisi con riferimento a più mesi del medesimo anno, deve essere compilato un quadro A, nelle singole sezioni interessate, per ciascun mese in cui si è verificato l'incremento occupazionale rilevante. In tal caso, deve essere indicato il numero progressivo dei moduli utilizzati compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro e la sezione III deve essere compilata una sola volta nel Mod. N. "01". Nell'ipotesi in cui la richiesta del credito d'imposta sia relativa ad incrementi occupazionali rilevanti verificatisi con riferimento ad anni diversi, deve essere presentata un'apposita istanza per ciascun anno di decorrenza del credito.

Per la determinazione dell'incremento occupazionale mensile, non essendo stati modificati le modalità e i tempi di rilevazione delle assunzioni che determinano incremento della base occupazionale, si richiamano le istruzioni esplicative dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, impartite con le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 1 del 3 gennaio 2001, n. 5 del 26 gennaio 2001 e n. 57 del 18 giugno 2001.
Si ricorda che l'incremento occupazionale, per espressa previsione del comma 3 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, deve essere calcolato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. o facenti capo anche per interposta persona allo stesso soggetto. A tal fine i diretti interessati devono barrare l'apposita casella posta nel frontespizio del modello. Analogo calcolo deve essere effettuato in relazione alle diminuzioni occupazionali verificatesi in capo allo stesso datore di lavoro relativamente alle diverse attività da lui esercitate (vedere risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 164 del 31 maggio 2002).

Sezione I
La sezione I deve essere compilata, in caso di presentazione dell'istanza "ordinaria", dai cosiddetti "vecchi datori di lavoro" per l'attribuzione del credito d'imposta relativamente al solo anno 2003. Nella sezione vanno indicati i dati relativi alla determinazione dell'ulteriore incremento occupazionale, utile ai fini della determinazione del credito spettante, rispetto alla misura massima dell'incremento occupazionale rilevante registrata alla data del 7 luglio 2002, preventivamente determinata con riferimento alla base occupazionale media del periodo 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000.

In particolare, vanno indicati:
nell'apposita **casella** posta in alto a destra del riquadro, il mese del 2003, al quale vanno rapportati tutti i dati indicati nella sezione;
nel **rigo 1**, l'incremento occupazionale rilevante alla fine del mese di riferimento, costituito dal minor valore tra il numero dei lavoratori assunti nel periodo agevolato con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, e la differenza tra il numero complessivo dei lavoratori a tempo indeterminato risultanti a fine mese e la corrispondente media del periodo di riferimento (1/10/1999 - 30/09/2000). Per i lavoratori assunti a tempo parziale indicare la misura espressa in numeri decimali;
nel **rigo 2**, l'incremento occupazionale rilevante alla data del 7 luglio 2002, (determinato sempre con riferimento alla base occupazionale media del periodo 1° ottobre 1999 - 30 settembre 2000);
nel **rigo 3,** l'ulteriore incremento occupazionale rilevante rispetto alla data del 7 luglio 2002, corrispondente alla differenza tra il valore di rigo 1 e quello di rigo 2. **Si segnala che nel caso in cui tale differenza sia pari o inferiore a 0, non essendosi verificato l'ulteriore incremento occupazionale, l'istanza sarà ritenuta inammissibile e non ne sarà consentito l'inoltro**;
nel **rigo 4**, il numero dei lavoratori per i quali è stato chiesto il credito d'imposta con riferimento a mesi precedenti, sia con la presente istanza che con istanze precedenti, riportando la somma dei punti 5 di tutte le sezione I;
nel **rigo 5,** il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 388 del 2000 per i quali con la presente istanza viene richiesto il credito a decorrere dal mese di riferimento, risultante dalla differenza tra il valore di rigo 3 e quello di rigo 4.

Sezione II

La sezione II deve essere compilata per indicare:
- nell'istanza cosiddetta "ordinaria", i dati relativi alla determinazione degli incrementi occupazionali mensili rilevanti rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002, registrati dai c.d. "nuovi datori di lavoro", a decorrere dall'anno 2003, e dai c.d. "vecchi datori di lavoro", a decorrere dall'anno 2004;
- nell'istanza cosiddetta "consuntiva", i dati relativi agli incrementi occupazionali mensili rilevanti registrati a seguito delle assunzioni effettuate entro trenta giorni dall'accoglimento dell'istanza cosiddetta "preventiva".

In particolare:
nell'apposita **casella** posta in alto a destra del riquadro, indicare il mese e l'anno di riferimento, al quale vanno rapportati tutti i dati indicati nella sezione. Si segnala che nell'istanza cosiddetta "ordinaria" il mese da indicare nella casella deve essere anteriore a quello di presentazione dell'istanza, mentre nell'istanza cosiddetta "consuntiva" può essere indicato anche il mese in corso alla data della sua presentazione;
nel **rigo 1**, indicare il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, ivi compresi i lavoratori non agevolabili, occupati nel mese di riferimento. Per i lavoratori assunti a tempo parziale indicare la misura espressa in numeri decimali;
nel **rigo 2**, indicare il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, mediamente occupati nel periodo 1° agosto 2001 - 31 luglio 2002, tenendo presente i seguenti casi particolari:
- se il datore di lavoro è un'impresa subentrata nella gestione di un servizio pubblico successivamente al 7 luglio 2002, indicare il numero dei dipendenti dell'impresa sostituita, occupati all'atto del subentro;
- se il datore di lavoro ha acquisito tale qualifica successivamente alla data del 7 luglio 2002, indicare zero;
- se il datore di lavoro è un soggetto operante nel settore agricolo, indicare il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per almeno 230 giornate l'anno, mediamente occupati nel periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002;

nel **rigo 3**, indicare la differenza tra il valore indicato al rigo 1 e quello del rigo 2. **Nel caso in cui tale differenza sia pari o inferiore a zero, non essendosi verificato l'incremento occupazionale, l'istanza sarà ritenuta inammissibile e non ne sarà consentito l'inoltro;**
nel **rigo 4**, indicare il numero dei lavoratori assunti nel periodo agevolato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 5, della legge n. 388 del 2000;
nel **rigo 5**, indicare l'entità dell'incremento occupazionale rilevante, corrispondente al minore tra il valore indicato al rigo 3 e quello di rigo 4;
nel **rigo 6**, indicare il numero dei lavoratori per i quali sia stato già chiesto il credito d'imposta, riportando la somma dei righi 7 di tutte le sezione II già compilate e relative alla presente istanza nonché alle istanze "ordinaria" e "consuntiva" eventualmente già presentate;
nel **rigo 7**, riportare la differenza tra il valore indicato nel rigo 5 e quello indicato nel rigo 6. Tale differenza rappresenta il numero dei lavoratori per i quali con l'istanza cosiddetta "ordinaria" si richiede il credito d'imposta a decorrere dal mese di riferimento; nel caso di istanza cosiddetta "consuntiva", trattasi del numero dei lavoratori per i quali è stato riconosciuto il credito a seguito dell' accoglimento dell'istanza cosiddetta "preventiva".

Sezione III
Nella sezione III, vanno indicati i dati relativi all'ammontare complessivo del credito d'imposta, suddiviso a seconda che i lavoratori abbiano un'età superiore o meno a 45 anni ovvero siano assunti nelle aree di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000. Oggetto di esposizione nella presente sezione sono i crediti d'imposta di cui si chiede l'attribuzione a seguito di presentazione di istanze cosiddette "ordinaria" e "preventiva", ovvero, in caso di presentazione di istanza cosiddetta "consuntiva", quelli già attribuiti. Nell'istanze "preventiva" e "consuntiva" deve essere compilato solo il punto 4, relativo all'anno 2006, dei righi 1, 2 e 3.
In particolare, indicare:
nel **rigo 1**, nei punti da 1 a 4, l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per i lavoratori assunti agevolabili di età non superiore a 45 anni;
nel **rigo 2**, nei punti da 1 a 4, l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per i lavoratori assunti agevolabili di età superiore a 45 anni.
nel **rigo 3,** nei punti da 1 a 4, l'ammontare complessivo dell'ulteriore credito d'imposta richiesto, per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, per i lavoratori agevolabili assunti negli ambiti territoriali di cui all'art.7, comma 10, della legge n. 388 del 2000, risultante rispettivamente dalla somma degli importi indicati in ciascuno dei punti da 28 a 31 di ogni quadro B compilato.
Si precisa che, nelle istanze cosiddette "ordinaria" e "consuntiva", l'ammontare del credito d'imposta da indicare nei righi 1, 2 e 3 dovrà corrispondere, per ogni anno, alla somma degli importi indicati rispettivamente in tutti i punti da 24 a 27 del quadro B.

QUADRO B - ELENCO DEI LAVORATORI ASSUNTI

Il quadro B deve essere compilato nelle istanze cosiddette "ordinaria" e "consuntiva" per indicare i dati dei lavoratori agevolabili assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, per i quali, in relazione alla tipologia di istanza che si presenta, si chiede il credito d'imposta ovvero se ne consuntiva l'attribuzione. Qualora i riquadri previsti non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai lavoratori agevolabili, dovranno essere compilati ulteriori quadri B, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro B.
In particolare:
nei **punt**i da **1** a **7**, indicare i dati identificativi del lavoratore assunto;

nel **punto 8**, indicare il codice dello Stato corrispondente alla cittadinanza del lavoratore, desunto dalla tabella allegata alle presenti istruzioni;
nel **punto 9**, barrare la casella se il lavoratore sia portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
nel **punto 10**, barrare la casella se il lavoratore assunto ha svolto attività di lavoro dipendente a tempo determinato nei 24 mesi antecedenti la data di assunzione;
nel **punto 11**, barrare la casella se trattasi di assunzione in sostituzione di altro lavoratore, che ha determinato un aumento del credito d'imposta senza generare incremento occupazionale (es.: assunzione di un lavoratore di età superiore a 45 anni in sostituzione di dipendente di età non superiore a 45 anni, ovvero assunzione di un lavoratore nelle aree svantaggiate in sostituzione di un lavoratore agevolabile precedentemente assunto in area diversa). In tal caso, per il suddetto lavoratore, non essendosi verificato un incremento occupazionale ma solo un aumento del credito d'imposta spettante dalla data della sua assunzione, dovranno essere compilati il frontespizio, la sola sezione III del quadro A e il quadro B;
nel **punto 12**, barrare la casella se trattasi di variazione dell'orario di lavoro relativo ad un lavoratore agevolabile già occupato a tempo parziale, che, per effetto dell'aumento delle ore lavorative, determina aumento dell'importo del credito richiesto con istanza precedente. In tal caso, verificandosi incremento occupazionale rilevante, occorre compilare tutti i quadri interessati del modello;
nel **punto 13**, indicare la data di decorrenza del contratto di lavoro a tempo indeterminato;
nel **punto 14**, se trattasi di contratto a tempo parziale, indicarne la misura in numeri decimali;
nel **punto 15**, da compilare solo nel caso in cui l'incremento occupazionale che determina il diritto al credito deriva dalla trasformazione in contratto a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a termine relativo a un lavoratore già occupato, va indicato uno dei seguenti codici:
1 – se trattasi di trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato;
2 – se trattasi di trasformazione da contratto di formazione lavoro a contratto a tempo indeterminato;
3 – se trattasi di trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
nei **punti 16** e **17**, da compilare solo se trattasi di datore di lavoro operante nel settore agricolo, indicare la decorrenza ed il termine del contratto di lavoro a tempo determinato, che non può essere inferiore a 230 giornate annuali;
nei **punti** da **18** a **22**, indicare il Comune del luogo ove è ubicata l'unità produttiva presso cui è stata effettuata l'assunzione, la Provincia, l'indirizzo e il codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione UNICO Persone fisiche (fascicolo 1), disponibile alla data di presentazione dell'istanza e pubblicato anche sul sito internet *www.agenziaentrate.gov.it*;
nel **punto 23**, indicare il mese e l'anno di decorrenza del credito d'imposta;
nei **punti** da **24** a **27**, indicare l'ammontare complessivo del contributo richiesto, distintamente per anno, in relazione all'ubicazione territoriale della struttura produttiva nelle aree agevolate di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000 e al requisito dell'età del lavoratore assunto, requisito che deve essere posseduto al momento dell'assunzione;
nei **punti** da **28** a **31**, indicare l'ammontare dell'ulteriore credito d'imposta, già compreso nei punti da 24 a 27, richiesto nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto in una struttura produttiva ubicata negli ambiti territoriali agevolati di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000. Per l'individuazione delle aree agevolate si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 11 del 13 febbraio 2003.

TABELLA CITTADINANZA *

NOME STATO	CODICE STATO
AFGHANISTAN	AFG
ALBANIA	ALB
ALGERIA	DZA
ANDORRA	AND
ANGOLA	AGO
ANGUILLA	AIA
ANTIGUA E BARBUDA	ATG
ANTILLE OLANDESI	ANT
APOLIDE	XXX
ARABIA SAUDITA	SAU
ARGENTINA	ARG
ARMENIA	ARM
AUSTRALIA	AUS
AUSTRIA	AUT
AZERBAIGIAN	AZE
BAHAMA	BHS
BAHREIN	BHR
BANGLADESH	BGD
BARBADOS	BRB
BELGIO	BEL
BELIZE	BLZ
BENIN	BEN
BERMUDE	BMU
BHUTAN	BTN
BIELORUSSIA	BLR
BOLIVIA	BOL
BOSNIA ED ERZEGOVINA	BIH
BOTSWANA	BWA
BRASILE	BRA
BRUNEI	BRN
BULGARIA	BGR
BURKINA FASO	BFA
BURUNDI	BDI
CAMBOGIA	KHM
CAMERUN	CMR
CANADA	CAN
CAPO VERDE	CPV
CAYMAN	CYM
CENTRAFRICA	CAF
CHRISTMAS	CXR
CIAD	TCD
CILE	CHL
CINA POPOLARE	CHN
CINA REPUBBLICA NAZIONALE	TWN
CIPRO	CYP
CITTA' DEL VATICANO	VAT
COCOS	CCK
COLOMBIA	COL
COMORE	COM
CONGO	COG
COREA DEL NORD	PRK
COREA DEL SUD	KOR
COSTA D'AVORIO	CIV
COSTARICA	CRI
CROAZIA	HRV
CUBA	CUB
DANIMARCA	DNK
DOMINICA	DMA
ECUADOR	ECU
EGITTO	EGY
EL SALVADOR	SLV
EMIRATI ARABI UNITI	ARE
ERITREA	ERI
ESTONIA	EST
ETIOPIA	ETH
FAER OER	FRO
FIGI	FJI
FILIPPINE	PHL
FINLANDIA	FIN
FRANCIA	FRA
GABON	GAB
GAMBIA	GMB
GEORGIA	GEO
GERMANIA	DEU
GHANA	GHA
GIAMAICA	JAM
GIAPPONE	JPN
GIBILTERRA	GIB
GIBUTI	DJI
GIORDANIA	JOR
GRECIA	GRC
GRENADA	GRD
GROELANDIA	GRL
GUADALUPA	GLP
GUAM	GUM
GUATEMALA	GTM
GUAYANA FRANCESE	GUF
GUINEA	GIN
GUINEA BISSAU	GNB
GUINEA EQUATORIALE	GNQ
GUYANA	GUY
HAITI	HTI
HONDURAS	HND
HONG KONG	HKG
INDIA	IND
INDONESIA	IDN
IRAN	IRN
IRAQ	IRQ
IRLANDA	IRL
ISLANDA	ISL
ISOLE VERGINI	VIR
ISRAELE	ISR
ITALIA	ITA
JUGOSLAVIA (SERBIA-MONTENEGRO)	YUG
KAZAKISTAN	KAZ
KENIA	KEN
KIRGHIZISTAN	KGZ
KIRIBATI	KIR
KUWAIT	KWT
LA REUNION	REU
LAOS	LAO
LESOTHO	LSO
LETTONIA	LVA
LIBANO	LBN
LIBERIA	LBR
LIBIA	LBY
LIECHTENSTEIN	LIE
LITUANIA	LTU
LUSSEMBURGO	LUX
MACAO	MAC
MACEDONIA	MKD
MADAGASCAR	MDG
MALAWI	MWI
MALAYSIA	MYS
MALDIVE	MDV
MALI	MLI
MALTA	MLT
MALVINE	FLK
MARIANNE	MNP
MAROCCO	MAR
MARSHALL	MHL
MARTINICA	MTQ
MAURITANIA	MRT
MAURIZIO	MUS
MAYOTTE	MYT
MESSICO	MEX
MICRONESIA STATI FEDERALI	FSM
MOLDAVIA	MDA
MONACO	MCO
MONGOLIA	MNG
MONTSERRAT	MSR
MOZAMBICO	MOZ
MYANMAR (BIRMANIA)	MMR
NAMIBIA	NAM
NAURU	NRU
NEPAL	NPL
NICARAGUA	NIC
NIGER	NER
NIGERIA	NGA
NORFOLK	NFK
NORVEGIA	NOR
NUOVA CALEDONIA	NLC
NUOVA ZELANDA	NLZ
OMAN	OMN
PAESI BASSI	NLD
PAKISTAN	PAK
PALAU REPUBBLICA	PLW
PALESTINA	PSE
PANAMA	PAN
PAPUASIA N.GUINEA	PNG
PARAGUAY	PRY
PERU'	PER
PITCAIRN	PCN
POLINESIA	PYF
POLONIA	POL
PORTOGALLO	PRT
PUERTO RICO	PRI
QATAR	QAT
REGNO UNITO	GBR
REPUBBLICA CECA	CZE
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO	COD
REPUBBLICA DOMINICANA	DOM
REPUBBLICA SLOVACCA	SVK
ROMANIA	ROU
RUANDA	RWA
RUSSIA	RUS
S.CHRISTOPHER E NEVIS	KNA
SAHARA SPAGNOLO	ESH
SAINT LUCIA	LCA
SAINT PIERRE ET MIQUELON	SPM
SAINT VINCENT E GRENADINE	VCT
SALOMONE	SLB
SAMOA	WSM
SAMOA AMERICANE	ASM
SAN MARINO	SMR
SANT'ELENA	SHN
SAO TOME' E PRINCIPE	STP
SEICELLE	SYC
SENEGAL	SEN
SIERRA LEONE	SLE
SINGAPORE	SGP
SIRIA	SYR
SIRIA-ETNIA CURDA	SYR
SLOVENIA	SVN
SOMALIA	SOM
SPAGNA	ESP
SRI LANKA (CYLON)	LKA
STATI UNITI D'AMERICA	USA
SUD AFRICA	ZAF
SUDAN	SDN
SURINAME	SUR
SVEZIA	SWE
SVIZZERA	CHE
SWAZILAND	SWZ
TAGIKISTAN	TJK
TANZANIA	TZA
THAILANDIA	THA
TIMOR	TLS
TOGO	TGO
TOKELAU	TKL
TONGA	TON
TRINIDAD E TOBAGO	TTO
TUNISIA	TUN
TURCHIA	TUR
TURKMENISTAN	TKM
TURKS	TCA
TUVALU	TUV
UCRAINA	UKR
UGANDA	UGA
UNGHERIA	HUN
URUGUAY	UY
UZBEKISTAN	UZB
VANUATU	VUT
VENDA	VEN
VENEZUELA	VEN
VERGINI BRITANNICHE	VGB
VIETNAM	VNM
WALLIS	WLF
YEMEN	YEM
YEMEN REP. DEM. POPOLARE	YEM
ZAMBIA	ZMB
ZIMBABWE	ZWE

*** La presente tabella è stata prelevata dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 8 giugno 2006**

06A06673

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2006.

Autorizzazione alla Sanpaolo Banca dell'Adriatico Spa all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza di Sanpaolo Banca dell'Adriatico Spa, con sede legale a Pesaro, via Gagarin, 216 e capitale sociale di 254,3 milioni di euro;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

il Sanpaolo Banca dell'Adriatico Spa all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2006

per delegazione del direttorio:
CLEMENTE - CAROSIO

06A06677

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Interitalia Investimenti Sim S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 giugno 2006, ha nominato, in sostituzione del dott. Marco Lori, il sig. dott. Roberto Tedeschi componente del Comitato di sorveglianza della Interitalia Investimenti Sim S.p.A., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 27 giugno 1997.

06A06674

Sostituzione di un componente del Comitato di sorveglianza della Ecu Sim S.p.a., in Milano, in liquidazione coatta amministrativa.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 giugno 2006, ha nominato, in sostituzione del dott. Marco Lori, il sig. dott. Francesco Costantino componente del Comitato di sorveglianza della Ecu Sim S.p.a., con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1996.

06A06675

Sostituzioni negli organi della liquidazione coatta amministrativa della «Piazza Affari Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», in Milano.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 giugno 2006, ha nominato il prof. avv. Bruno Inzitari commissario liquidatore, in sostituzione del dott. Marco Lori, e il sig. avv. Vincenzo Dispinzeri nuovo componente del Comitato di sorveglianza della «Piazza Affari Società di intermediazione mobiliare S.p.a.», con sede legale in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 16 marzo 2006.

06A06676

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Autorizzazione alla soc. Ligabue Catering Srl all'esercizio di deposito fiscale

Con decreto direttoriale n. 2006/5075 DAC/CTL del 22 marzo 2006 la soc. Ligabue Catering Srl di Venezia (rapp. legale Giorgi Giorgio, nato a Venezia il 7 luglio 1931) è stata autorizzata all'esercizio di deposito fiscale per la distribuzione dei tabacchi lavorati a provviste di bordo o altre destinazioni esenti in Genova-Porto-Ponte Etiopia.

Al deposito fiscale è stato confermato il codice di Accisa IT00GET00003V.

06A06767

Autorizzazione alla soc. Manifatture sigaro toscano Srl di Roma all'esercizio di deposito fiscale di produzione

Con decreto direttoriale n. 2006/128945 DAC/CTL del 18 luglio 2006 la soc. Manifatture Sigaro Toscano Srl di Roma è stata autorizzata all'esercizio dei seguenti depositi fiscali per la produzinoe di sigari e trinciati:

Lucca - loc. Mugnano via Enrico Mattei, 780 - codice accisa IT00LUT00010C;

Cava dei Tirreni - via Atenolfi, 64-68 - codice accisa IT00SAT00015G.

06A06782

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Concessione dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197

Con decreto ministeriale n. 48-197/ab, in data 10 aprile 2006 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, a Balabanova Petia Iorgakieva, esercente attività di cambiavalute.

06A06691

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2666
Yen	146,83
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,495
Corona danese	7,4593
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68750
Fiorino ungherese	282,45
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,0413
Corona svedese	9,2043
Tallero sloveno	239,64
Corona slovacca	38,710
Franco svizzero	1,5607
Corona islandese	94,94
Corona norvegese	7,9155
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2478
Nuovo leu romeno	3,5933
Rublo russo	34,1470
Nuova lira turca	2,0050
Dollaro australiano	1,6806
Dollaro canadese	1,4289
Yuan cinese	10,1272
Dollaro di Hong Kong	9,8493
Rupia indonesiana	11621,06
Won sudcoreano	1208,15
Ringgit malese	4,6497
Dollaro neozelandese	2,0437
Peso filippino	66,307
Dollaro di Singapore	2,0073
Baht tailandese	48,099
Rand sudafricano	9,1297

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A06766

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Avviso per la consultazione pubblica dello schema di piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2

Il giorno 13 luglio 2006 è stato pubblicato sul sito web del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (htpp://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/pia/att/pna_cO2/pna_cO2.asp), per la consultazione pubblica lo schema di piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 predisposto ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. La consultazione sarà aperta fino alle ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente annuncio. Le modalità per aderire alla consultazione sono specificate sul sito stesso.

06A06678

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Consulauditing S.r.l.», in Milano.

Con D.D. 10 luglio 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 28 gennaio 1991, modificato il 24 febbraio 1998, alla società «Consulauditing S.r.l.», con sede legale in Milano [ora «M B GEL S.r.l.», con sede legale in Magenta (Milano)], iscritta presso il registro delle imprese di Milano, numero di iscrizione e c.f. 08868220156, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di variazione dell'oggetto sociale con l'eliminazione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

06A06653

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Morrison S.A.S. di Mario Bitto e C.», in Milazzo.

Con D.D. 10 luglio 2006, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto direttoriale 19 ottobre 1995 alla società «Morrison S.A.S. di Mario Bitto e C.», con sede legale in Milazzo (Messina), iscritta presso il registro delle imprese di Messina, numero di iscrizione e c.f. 01836180834, è dichiarata decaduta d'ufficio, a seguito di cancellazione dal registro delle imprese di Messina e cessazione dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

06A06655

Sospensione del commissario straordinario delle imprese del gruppo Cedis e nomina del sostituto

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 11 luglio 2006, l'avv. Franco Lo Passo è stato sospeso dall'incarico di commissario straordinario delle società in amministrazione straordinaria S.r.l. Cedis e S.r.l. Comart, per un periodo non superiore a novanta giorni.

Nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario per il medesimo periodo il dott. Enrico Stasi, nato a Torino il 18 ottobre 1944.

06A06656

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lincomicina 11% Chemifarma Spa».

Decreto n. 54/1 del 9 giugno 2006

Medicinale veterinario prefabbricato LINCOMICINA 11 % CHEMIFARMA Spa (ex integratore medicato LINCOMICINA PREMIX 110).

Titolare A.I.C.: Chemifarma Spa, con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16 codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102747019;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102747021.

Composizione: 1 g di prodotto contengono:

principio attivo: lincomicina cloridrato pari a base 110 mg;

eccipienti: glucosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: suini (fino a quattro mesi).

Indicazioni terapeutiche:

suini (fino a quattro mesi): enterite necrotica superficiale, polmoniti enzootiche;

Tempo di attesa: suini (fino a quattro mesi); dodici giorni;

Validità:

in confezione integra quindici mesi; dopo la prima apertura 2 mesi; l'alimento medicato deve essere consumato entro dodici ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06703

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracillina P.S.»

Decreto n. 61 del 12 luglio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PARACILLINA P.S. - A.I.C. n. 100045.

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracillina P.S.» alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl. con sede legale in Peschiera Borromeo (MI) - via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: sia presso lo stabilimento dell società Intervet Productions S.r.l. sito in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 sia presso lo stabilimento della società PenCef GmbH sito in Berlino (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 100 g - A.I.C. n. 100045018;

barattolo da 250 g - A.I.C. n. 100045020;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 100045032.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

Principio attivo: amoxicillina triidrato (pari ad amoxicillina 697 mg) 800 mg;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e polli (ad esclusione delle galline ovaiole che producono uova per il consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: Paracillina PS è indicata per il trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili all'amoxicillina in suini e polli, escluse le galline che depongono uova per il consumo umano. L'amoxicillina ha dimostrato in vitro di essere battericida nei confronti di un gran numero di batteri Gram-positivi e Gram-negativi che causano comunemente malattie nei polli (quali: stafilococci, Streptococci, Pasteurella spp., Clostridium spp., Salmonella spp., Haemophilus paragallinarum ed E. coli penicillino-sensibili) e nei suini (quali: Actinobacillus pleuropneumoniae, Actinomyces pyogenes, Bordetella bronchiseptica, Erysipelothrix rhusiopathiae, Streptococci suis, Staphylococci, Streptococci, Pasteurella spp., Salmonella ed E. coli penicillino-sensibili). Paracillina P.S. e perciò perfettamente adatta sia per il trattamento di infezioni batteriche primarie che di quelle secondarie, per esempio causate da E.coli, come spesso accade in seguito ad infezioni sostenute da virus o Mycoplasmi o in seguito all'impiego di alcuni vaccini virali vivi.

Validità: trentasei mesi per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Una volta aperto, il prodotto si conserva fino a dodici mesi se conservato a temperatura inferiore a 25 °C in luogo asciutto, nel contenitore originale, accuratamente chiuso.

Dopo la ricostituzione in acqua, qualsiasi prodotto rimasto dopo le dodici ore deve essere scartato.

Tempi di attesa:

Carne:

suini: 48 ore;

polli: 24 ore (escluse galline ovaiole che producono uova per il consumo umano).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio della specialità medicinale per uso veterinario suddetta, per quanto attiene alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuata entro 180 giorni.

Regime di dipensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06705

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Paracillinvet SP»

Decreto n. 62 del 12 luglio 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PARACILLINVET SP - A.I.C. n. 103782.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl. con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via Walter Tobagi 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore: lo stabilimento della società Intervet Productions S.r.l., sito in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo in polietilene da 100 g - A.I.C. n. 103782013;

barattolo in polietilene da 250 g - A I C n. 103782025;

barattolo in polietilene da 1000 g - A.I.C. n. 103782037.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato (pari ad amoxicillina 697 mg) 800 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e polli (ad esclusione delle galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento di infezioni primarie e secondarie causate da batteri sensibili all'amoxicillina.

Validità: 36 mesi per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato. Dopo apertura del contenitore, il prodotto è stabile per 12 mesi.

Dopo la ricostituzione in acqua, qualsiasi prodotto rimasto dopo le 12 ore deve essere scartato.

Tempi di attesa: suini: 48 ore; polli: 24 ore.

Non usare in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Privaprol»

Provvedimento n. 137 del 22 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario PRIVAPROL sospensione iniettabile.

Confezioni:

flacone da 2 ml + siringa con ago - A.I.C. n. 101773012;

siringa da 1 ml + ago - A.I.C. n. 101773024;

siringa da 2 ml + ago - A.I.C. n. 101773048;

flacone da 1 ml + siringa con ago - A.I.C. n. 101773051.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia, (BO), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372).

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II - aggiornamento dossier tecnica farmaceutica.

Si autorizza la modifica del materiale di confezionamento: per i flaconi da vetro incolore di tipo III a vetro incolore di tipo I; per il corpo della siringa da vetro incolore a vetro incolore di tipo I. La validità del prodotto in confezione integra resta invariata a trentasei mesi.

Viene inserita la validità dopo la prima apertura che è di ventotto giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio, relativamente alla validità dopo la prima apertura, deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Amoxilin Premix».

Provvedimento n. 138 del 22 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi: AMOXILIN PREMIX.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102658010.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), Via Walter Tobagi, 7/b - codice fiscale n. 01396760595.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati relativamente a validità dopo la prima apertura e validità mangime medicato.

Si autorizza la modifica degli stampati relativamente all'inserimento della validità come di seguito indicato:

dopo la prima apertura del sacco: sessanta giorni;

dopo ricostituzione del mangime: sessanta giorni.

La validità della premiscela in confezione integra correttamente conservata è invariata (ventiquattro mesi).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro centottanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06702

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Coversyl».

Estratto determinazione UPC/II/2346/2006 del 21 giugno 2006

Specialità medicinale: COVERSYL.

Confezione: «4 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027286018.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

N. procedura mutua riconoscimento: FR/H/0246/002/II/001.

Tipo di modifica: decisione finale della Commissione europea del 7 novembre 2005 (CHMP/408150/2005) a seguito di un deferimento ai sensi dell'art. 6, paragrafo 12.

Modifica apportata: modifica delle indicazioni terapeutiche relativamente a:

ipertensione: trattamento dell'ipertensione;

insufficienza cardiaca: trattamento dell'insufficienza cardiaca congestizia;

coronaropatia stabile: riduzione del rischio di eventi cardiaci in pazienti con una anamnesi di infarto miocardico e/o rivascolarizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06579

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nicotinell Mint».

Estratto provvedimento UPC/II/2347 del 21 giugno 2006

Specialità medicinale: NICOTINELL MINT.

Confezioni:

034319057/M - 12 pastiglie in blister opaco da 2 mg;

034319069/M - 36 pastiglie in blister opaco da 2 mg;

034319071/M - 96 pastiglie in blister opaco da 2 mg;

034319083/M - 204 pastiglie in blister opaco da 2 mg.

Titolare AIC: Novartis Consumer Health S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0178/002/II/020.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4 e 5 a seguito armonizzazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06697

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Viruselect».

Estratto provvedimento UPC/II/2348 del 21 giugno 2006

Specialità medicinale: VIRUSELECT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035721012/M - 7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035721024/M - 35 (5×7 cpr) compresse in blister PVC/AL da 125 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0343/001/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento degli European drug master files dei fornitori laboratori Guidotti e Lusochimica in formato ctd. In aggiunta vengono effettuate modifiche nelle sezioni 3.2.S «Principio attivo» del modulo 3.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06692

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zecovir».

Estratto provvedimento UPC/II/2349 del 21 giugno 2006

Specialità medicinale: ZECOVIR.

Confezioni:

A.I.C. n. 035722014/M - 7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

A.I.C. n. 035722026/M - 35 (5×7 cpr) compresse in blister PVC/AL da 125 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0342/001/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento della documentazione chimico/farmaceutica del principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06693

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Brivirac».

Estratto provvedimento UPC/II/2350 del 21 giugno 2006

Specialità medicinale: BRIVIRAC.

Confezioni:

035720010/M - 7 compresse in blister PVC/AL da 125 mg;

035720022/M - 35 compresse (5 scatole × 7 cpr) in blister PVC/AL da 125 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0341/001/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento degli European Drug Master Files dei fornitori laboratori Guidotti e Lusochimica in formato Ctd. In aggiunta vengono effettuate modifiche nelle sezioni 3.2.S «Principio attivo» del modulo 3.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ethyol».

Estratto provvedimento UPC/II/2351 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: ETHYOL.

Confezioni:

3 flaconi 500 mg - A.I.C. n. 030725016/M;

liofilizzato per uso iniettabile 5 flaconi 375 mg - A.I.C. n. 030725028/M.

Titolare A.I.C.: Medimmune Oncology INC.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0038/001/II/018, FR/H/0038/001/N02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al Riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 3, 4.1, 4.8 ed ulteriori modifiche apportate durante la procedura di rinnovo europeo.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo ed Etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal 120° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06577

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Granulokine».

Estratto provvedimento UPC/II/2352 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: GRANULOKINE.

Confezioni:

027772033/M - «30» 1 flacone iniettabile 1 ml;

027772045/M - «48» 1 flacone iniettabile 1,6 ml;

027772096/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 30 M.U.;

027772108/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 30 M.U.;

027772110/M - 1 siringa preriempita da 0,5 ml 48 M.U.;

027772122/M - 5 siringhe preriempite da 0,5 ml 48 M.U.

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0019/001, 010,011/II/076.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di «Amgen Manufacturing Limited (AML) P:O:Box 4060 Road 31 km. 24,6 Juncos, Puerto Rico 00777 4060, USA» come ulteriore sito produttivo per il principio attivo Filgrastim.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06662

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zofepril».

Estratto provvedimento UPC/II/2359 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: ZOFEPRIL.

Confezioni:

12 compresse rivestite con film 15 mg - A.I.C. n. 034348019/M;
14 compresse rivestite con film 15 mg - A.I.C. n. 034348021/M;
28 compresse rivestite con film 15 mg - A.I.C. n. 034348033/M;
14 compresse rivestite con film 60 mg - A.I.C. n. 034348045/M;
28 compresse rivestite con film 60 mg - A.I.C. n. 034348058/M;
56 compresse rivestite con film 60 mg - A.I.C. n. 034348060/M;
14 compresse rivestite con film 30 mg - A.I.C. n. 034348072/M;
28 compresse rivestite con film 30 mg - A.I.C. n. 034348084/M;
56 compresse rivestite con film 30 mg - A.I.C. n. 034348096/M;
14 compresse rivestite con film 7,5 mg - A.I.C. n. 034348108/M;
12 compresse rivestite con film 7,5 mg - A.I.C. n. 034348110/M;
28 compresse rivestite con film 7,5 mg - A.I.C. n. 034348122/M;
48 compresse rivestite con film 7,5 mg - A.I.C. n. 034348134/M.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0278/001-004/II/007.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del modulo 3.2.S per la registrazione del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06576

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Estalis».

Estratto provvedimento UPC/II/2360 del 4 luglio 2006

Specialità medicinale: ESTALIS.

Confezioni:

8 cerotti transdermici 50 mcg/24 h + 250 mcg/24 h - A.I.C. n. 034210017/M;

24 cerotti transdermici 50 mcg/24 h + 250 mcg/24 h - A.I.C. n. 034210029/M.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0148/001/W015.

Tipo di modifica: modifica principio attivo.

Modifica apportata: modifiche relative alla sostanza attiva noretisterone acetato, una delle due sostanze attive contenute in Estalis.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06578

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Genotropin»

Estratto determinazione UPC n. 4575

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Health A.B., con sede in Lindhagensgatan 100, Stoccolma (Svezia), rappresentata dalla società Pharmacia Italia S.p.a., con sede in Via Robert Koch 1.2, Milano, con codice fiscale 03004600965.

Specialità medicinale: GENOTROPIN.

Confezione numero A.I.C.:

026844023 - «Kabivial» 1 tubofiala 4 U.I.;
026844050 - «Kabivial» 1 tubofiala 16 U.I.;
026844062 - «Kabiquick» 10 tubofiale 2 U.I.;
026844074 - «Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 U.I.;
026844086 - «Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 U.I.;
026844098 - «Kabipen» 1 tubofiala 16 U.I.;
026844148 - 36 U.I. (12 mg) Kabi Vial 1 tubofiala;
026844151 - 36 U.I. (12 mg) Kabi Vial 5 tubofiale;
026844163 - 36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 1 tubof.;
026844175 - 36 U.I. (12 mg) per Kabimixer per Kabipen 36 5 tubof.;
026844187 - «Miniquick» 7 tubofiale 0,6 U.I. in 7 sir. monodose;
026844199 - «Miniquick» 7 tubofiale 1,2 U.I. in 7 sir. monodose;
026844201 - «Miniquick» 7 tubofiale 1,8 U.I. in 7 sir. monodose;
026844213 - «Miniquick» 7 tubofiale 2,4 U.I. in 7 sir. monodose;
026844225 - «Miniquick» 7 tubofiale 3 U.I. in 7 sir. monodose;
026844237 - «Miniquick» 4 tubofiale 3,6 U.I. in 4 sir. monodose;
026844249 - «Miniquick» 4 tubofiale 4,2 U.I. in 4 sir. monodose;
026844252 - «Miniquick» 4 tubofiale 4,8 U.I. in 4 sir. monodose;
026844264 - «Miniquick» 4 tubofiale 5,4 U.I. in 4 sir. monodose;
026844276 - «Miniquick» 4 tubofiale 6 U.I. in 4 sir. monodose.

È ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede in S.S. 156 km 50, Borgo San Michele (Latina), con codice fiscale 06954380157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06660

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neopridimet Orale»

Decreto n. 59 del 16 giugno 2006

Premiscela per alimenti medicamentosi «NEOPRIDIMET ORALE».

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore: officina Fatro sita in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco in carta multistrato da 5 kg - A.I.C. n. 103546014;

sacco in carta multistrato da 10 kg - A.I.C. n. 103546026.

Composizione: 1 g di prodotto contiene:

principi attivi: sulfadiazina 600 mg, trimetoprim 120 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni causate da microrganismi sensibili all'associazione sulfadiazina-trimetoprim (Gram-positivi, Gram-negativi), in particolare:

suini: rinite atrofica, infezioni primarie o complicazioni di infezioni primarie sostenute da Pasteurella multocida, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, streptococcosi da Streptococcus suis e Streptococcus hyicus;

salmonidi: foruncolosi da Aeromonas salmonicida, Vibrosi da Vibrio (listonella) anguillarum, Bocca rossa da Yersinia ruckeri, infezioni da Plesiomonas shigelloides.

Specie di destinazione: suini e salmonidi.

Tempi di sospensione:
suini: 3 giorni;
salmonidi: 250 gradi/giorno.
Validità:
36 mesi di confezionamento integro e correttamente conservato;
120 giorni dopo la prima apertura del contenitore;
120 giorni dopo la miscelazione del mangime.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06700

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Avinew»

Provvedimento n. 135 del 16 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica: AVINEW nelle confezioni:

astuccio con 1 flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 102922010;
astuccio con 1 flacone da 2000 dosi - A.I.C. n. 102922022;
astuccio con 1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 102922034;
scatola con 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 102922046;
scatola con 10 flaconi da 2000 dosi - A.I.C. n. 102922097.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani n. 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione Tipo IB: modifica periodo di validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicato in oggetto concernente l'estensione del periodo di validità, da 13 a 16 mesi, del prodotto finito in confezionamento integro e conservato a +2° e +8°C al riparo dalla luce..

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06699

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ketavet»

Provvedimento n. 136 del 22 giugno 2006

Specialità medicinale per uso veterinario: KETAVET nelle confezioni:

flacone 50 ml al 100% - A.I.C. n. 102087018;
flacone 10 ml al 100% - A.I.C. n. 102087020;
flacone 10 ml al 50% - A.I.C. n. 102087032.

Titolare AIC: Intervet Productions S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) - via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto: variazione Tipo IB: modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata la variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito dopo prima apertura e, precisamente: conservato a 25°, rimanendo invariato il periodo di validità dopo la prima apertura.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06698

Proroga smaltimento scorte della specialità medicinale «Pamidronato Disodico Mayne»

Estratto provvedimento UPC n. 182

Società Mayne Pharma (Italia) S.r.l.

Specialità: PAMIDRONATO DISODICO MAYNE.

Oggetto provvedimento UPC., proroga smaltimento scorte.

Considerate le motivazione portate da codesta azienda e l'esclusivo uso ospedaliero, i lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pamidronato Disodico Mayne» 5 flaconi da 15 mg/5 ml A.I.C. 035581014/M - 1 flacone da 30 mg/10 ml A.I.C. 035581026/M - 1 flacone da 60 mg/10 ml A.I.C. 035581038/M - 1 flacone da 90 mg/10 ml A.I.C. 035581040/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 7 luglio 2006, data di scadenza del provvedimento UPC/II/2275 del 28 marzo 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2006, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A06661

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Comunicato relativo ai «trovati» depositati nel periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006

Si comunica l'elenco dei «trovati» depositati nel periodo 1° luglio 2005-30 giugno 2006:

Rif. CNR 1663 - Dispositivo elettroluminescente organico.

Rif. CNR 1670 - Spettrofotometro e procedimento spettrofotometrico utilizzanti un risonatore a cavità Fabry-Perot.

Rif. CNR 1672 - Animale non umano transegenico per il gene sintetico zinc finger, regolatore trascrizionale dell'utrofina.

Rif. CNR 1677 - Procedimento di misura per la valutazione della collassabilità delle vie aeree superiori, e relativo apparato.

Rif. CNR 1678 - Biopeptidi ad attività antipertensiva derivanti dalla beta-caseina bovina.

Rif. CNR 1681 - Un composito a base di una apatite e di un polisaccaride, metodo per la sua preparazione e suoi usi.

Rif. CNR 1682 - Una idrossiapatite plurisostituita ed il relativo composito con un polimero naturale e/o sintetico, loro preparazione e usi.

Rif. CNR 1685 - Fattori proteici dermonecrotizzanti di origine batterica e relativi usi in campo medico.

Rif. CNR 1686 - Apparecchiatura per la fotopolimerizzazione di materiali compositi, in particolare per applicazioni odontoiatriche.

Rif. CNR 1687 - Dispositivo a membrana a fascio tubiero per la produzione di idrogeno ultrapuro.

Rif. CNR 1688 MODELLO DI UTILITÀ - Dispositivo portatile a membrana intercambiabile per valutazione di processi di permeazione e reazione in fase gassosa.

Rif. CNR 1689 - Metodo e sistema automatico di ispezione visuale di una infrastruttura.

Rif. CNR 1695 SOFTWARE - Plumber: an Interactive Interface for Multi-scale Segmentation of Triangulated Surfaces.

Rif. CNR 1696 - Process for manufacturing a high scale integration MOS device.

Rif. CNR 1697 - Metodo per la sutura, la riparazione e la sigillatura di strutture oculari mediante saldatura laser e dispositivo di irraggiamento laser a fibra ottica utilizzabile in tale metodo.

Rif. CNR 1698 SOFTWARE - SHREC: Shape characterization and structuring through Reeb graph Computation.

Rif. CNR 1700 - Nanometric device for the measurement of the conductivity and quantum effects of individual molecules and methods for the manufacture and use thereof.

Rif. CNR 1701 - Derivati diossaspirochetalici, procedimento di preparazione e usi relativi.

Rif. CNR 1702 - Process for manufacturing a high-scale integration mos device and corresponding mos device.

Rif. CNR 1703 NUOVA VARIETÀ VEGETALE - Varietà di olivo (Olea europaea L.) di media vigoria e portamento dei rami mediamente espanso (Giulia).

Rif. CNR 1705 - Dispositivo comprendente un canale per il trasferimento di carica e procedimento per la fabbricazione dello stesso.

Rif. CNR 1706 - Uso di peptidi marcatori di sopravvivenza di Mycobacterium tubercolosis per la diagnosi e la prevenzione di infezione tubercolare e relativo kit diagnostico.

Rif. CNR 1707 - Triarilfosfine chirali a simmetria C3 come leganti di metalli per la preparazione di catalizzatori per reazioni stereoselettive.

Rif. CNR 1708 - Peptidi antigenici e Agenti antigenici per la diagnosi malattia tubercolare attiva o dell'infezione asintomatica da parte di Mycobacterium tubercolosis.

Rif. CNR 1709 - Manipolo applicatore per sutura-laser indotta della cornea.

Rif. CNR 1710 - Metodo per la determinazione dei polimorfismi lattoproteici nei bovini.

Rif. CNR 1712 - Metodologia per la preparazione di un trattamento superidrofobico.

Rif. CNR 1713 - Metodo per l'attivazione di processi chimici o chimico-fisici mediante l'impiego simultaneo di microonde e ultrasuoni e reattore chimico che attua tale metodo.

Rif. CNR 1717 SOFTWARE - 0S3T (Osservatorio Scienza e Tecnologia).

Rif. CNR 1718 - Sensore in fibra ottica basato su strati sottili Langmuir-Blodgett di nanotubi di carbonio a singola parete, in particolare per la rivelazione di idrogeno gassoso a temperature criogeniche e relativo dispositivo di rivelazione.

Rif. CNR 1719 SOFTWARE - Log Mail Analyzer (LMA).

Rif. CNR 1720 - Metodo ottico di valutazione dell'indurimento superficiale di un materiale metallico o contenente metalli.

Rif. CNR 1721 - Metodo di rilevazione termografica delle condizioni termoigrometriche di ampie superfici.

Rif. CNR 1722 - Composto ad azione nematostatica e nematocida per il trattamento di fitoparassitosi provocate da specie di nematodi fitoparassite, in particolare nematodi appartenenti al genere Meloidogyne, a base di 1,3,7-trimethylxanthina (caffeina).

Rif. CNR 1724 - Processo a membrana per la produzione di idrogeno da reforming di composti organici, in particolare idrocarburi o alcoli.

Rif. CNR 1728 - Protesi totale biomimetica composita di disco intervertebrale.

Rif. CNR 1729 - Nuova protesi di disco intervertebrale.

Rif. CNR 1730 - Materiale composito iniettabile atto ad essere utilizzato come sostituto osseo.

Rif. CNR 1731 - Metodo e sistema per la rilevazione automatica di eventi in ambito sportivo.

Rif. CNR 1735 NUOVA VARIETÀ VEGETALE - Olmo resistente alla grafiosi (Ulmus «Arno»).

Rif. CNR 1736 NUOVA VARIETÀ VEGETALE - Olmo resistente alla grafiosi (Ulmus «Fiorente»).

Rif. CNR 1738 - Apparato per la determinazione del contenuto di etanolo in sostanze liquide o aeriformi e relativo procedimento.

Rif. CNR 1744 - Processo per la depurazione e valorizzazione delle acque di vegetazione olearie.

Rif. CNR 1745 - Metodo di misura di profilo di shift Brillouin in fibra ottica basato sulla demodulazione ottica dei segnali, e relativo apparato.

Rif. CNR 1747 - Metodo di olografia digitale a contrasto di fase quantitativo per la ricostruzione numerica di immagini, e relativo apparato.

Rif. CNR 1748 - Metodo di aggancio in frequenza di un laser ad un risonatore ottico in fibra a birifrangenza indotta, metodo di interrogazione di un sensore di deformazione statica e/o dinamica facente uso di tale aggancio, e relativi apparati.

06A06683

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa sotto elencata, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività. Si è proceduto dunque al ritiro del marchio ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari.

Marchio	Ragione sociale	Sede
84 FR	Cristofanilli Antonio	Ceccano (FR)

06A06664

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del segretario generale n. 783 del 8 agosto 2003:

marchio n.: 115 MO;

impresa: Fixing S.r.l.;

sede: Medolla (Modena), via San Matteo, 113.

06A06654

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO CALABRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) all'impresa Iemma Vincenzo, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «13 RC», non avendo ottemperato al rinnovo annuale della concessione del marchio di identificazione per l'anno 2005 è stato ritirato il marchio di identificazione «13 RC» ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 tenuto dalla Camera di commercio di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 70 del 13 aprile 2006. Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di R.C. e da questa deformati;

2) all'impresa Manury di Garreffa Carmela, esercente l'attività di fabbricazione di prodotti finiti in metalli preziosi, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi n. «41 RC», non avendo ottemperato al rinnovo annuale della concessione del marchio di identificazione per l'anno 2005 è stato ritirato il marchio di identificazione «41 RC» ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 tenuto dalla Camera di commercio di Reggio Calabria con determina dirigenziale n. 69 del 13 aprile 2006. Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di R.C. e da questa deformati.

06A06652

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-168) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00